



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico - 00135 ROMA
www.federugby.it
Partita I.V.A. 02151961006 - Codice Fiscale 97015510585

PARTE PRIMA

TORNARE INSIEME

**STAGIONE SPORTIVA
2020-2021**

Approvata con delibera del C.F. del 29 maggio 2020

INDICE DEGLI ARGOMENTI

ELENCO TELEFONICO DEGLI UFFICI FEDERALI.....	3
COMITATI E DELEGAZIONI REGIONALI.....	8
CONSIGLIO FEDERALE	10
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	10
ASSOCIAZIONI	11
NORME GENERALI	14
1. AFFILIAZIONE	16
1.1.1 ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ	16
1.1.2 ENTI SCOLASTICI AFFILIATI	20
1.1.3 ENTI SCOLASTICI RICONOSCIUTI	20
1.1.4 AVVERTENZE PER LE AFFILIATE	21
DIRITTI TELEVISIVI	21
FUSIONE TRA SOCIETÀ E CESSIONE DI DIRITTI	21
1.2 NUOVA AFFILIAZIONE	21
1.3 RINNOVO ANNUALE AFFILIAZIONE.....	25
1.3.1 PROCEDURA ON LINE	25
1.3.2 PROCEDURA CARTACEA	25
2. TESSERAMENTO	28
2.1 TESSERAMENTO ON LINE.....	29
2.1.1 IDONEITÀ FISICO – SPORTIVA.....	30
(REGOLAMENTO SANITARIO ART. 7)	30
2.2 PRIMO TESSERAMENTO DIRIGENTI	31
2.3 PRIMO TESSERAMENTO PERSONALE DI SOCIETÀ.....	31
2.4 TESSERAMENTO GIOCATORI	32
2.4.1 FORMAZIONE	32
2.4.1.1 DEFINIZIONE DI GIOCATORE DI FORMAZIONE ITALIANA E DI GIOCATORE DI FORMAZIONE NON ITALIANA	32
2.4.2 UTILIZZAZIONE GIOCATORI	34
2.4.2.1 DI FORMAZIONE ITALIANA	34
2.4.2.2 DI FORMAZIONE NON ITALIANA NEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA - TOP 12	34
2.4.3 GIOCATORI EXTRACOMUNITARI E ASSIMILATI ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA (SOCIETÀ DI ECCELLENZA -TOP 12 E SERIE A MASCHILE E FEMMINILE).....	35
2.4.4 ALTRI SOGGETTI EXTRACOMUNITARI (SOCIETÀ SERIE B/SERIE C)	36
2.4.5 ACQUISIZIONE CITTADINANZA ITALIANA DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA	36
2.4.6 GIOCATORI DI FORMAZIONE ESTERA PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI SERIE C.....	36
2.5 PRIMO TESSERAMENTO GIOCATORI	37
2.5.1 GIOCATORI ITALIANI	37
2.5.2 GIOCATORI STRANIERI (ART. 41 R.O.)	38
2.5.2.1 GIOCATORI STRANIERI SENIORES	39
2.5.2.2 GIOCATORI STRANIERI U. 18.....	40
2.6.1 TESSERAMENTO GIOCATORI.....	42
2.6.1.1 TERMINI PER IL RINNOVO DEL TESSERAMENTO	42

3. TRASFERIMENTI	45
3.1 DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI.....	45
3.1.1 TRASFERIMENTO TEMPORANEO (PRESTITO) ARTT. 48 E 49 R.O.	45
3.1.2 TESSERAMENTO TEMPORANEO PER GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO ...	45
3.1.3 TRASFERIMENTO DEFINITIVO CON NULLA-OSTA	45
3.1.4 TRASFERIMENTO CON NULLA OSTA DI GIOCATORI DELLE CATEGORIE PROPAGANDA E GIOVANILI NON SOGGETTI AL VINCOLO REGOLAMENTARE 46	
3.1.5 TRASFERIMENTO DEFINITIVO SENZA NULLA-OSTA ARTT.36-52 R.O.	46
3.1.6 TESSERAMENTO GIOCATORI SVINCOLATI D'UFFICIO A SEGUITO DI RITIRO DAI CAMPIONATI DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA	46
3.1.7 DOPPIO TRASFERIMENTO.....	47
3.1.8 TRASFERIMENTO DI GIOCATORI ITALIANI ALL'ESTERO.....	47
3.1.9 TRASFERIMENTO DI GIOCATORI STRANIERI	47
3.2 COMMISSIONE PARITETICA.....	48
3.3 INDENNITÀ DI FORMAZIONE	48
3.4 ACCORDI TECNICO/AGONISTICI.....	49
4. ARBITRI	51
4.1 INQUADRAMENTO	52
4.2 PRIMO TESSERAMENTO	54
4.3 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO	55
4.4 TASSE TESSERAMENTO	56
5 TECNICI	58
5.1 CATEGORIE ALLENATORI	58
5.1.2 FUNZIONI	58
5.2 REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI ALLENATORI/PREPARATORI FISICI E PER ATTRIBUZIONE FUNZIONI	58
5.3 PRIMO TESSERAMENTO	61
5.4 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO	62
5.4.1 ALLENATORI E PREPARATORI FISICI ITALIANI	62
5.4.2 ALLENATORI STRANIERI (COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI)	62
5.5 TASSE TESSERAMENTO	63

ELENCO TELEFONICO DEGLI UFFICI FEDERALI

Gli uffici federali saranno aperti dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 14.00.

Effettueranno PERIODI DI CHIUSURA in occasione delle FESTIVITA' NATALIZIE ED ESTIVE.

UFFICIO	COGNOME	NOME	Tel. 06.	Fax 06.
Presidente Federale	GAVAZZI	Alfredo		
AREA PRESIDENZA FEDERALE				
Ufficio di Presidenza <i>presidenza@federugby.it</i>	<i>DE ANGELIS</i>	<i>Daniela</i>	<i>452131.25</i>	<i>452131.73</i>
	<i>PIRAZZI</i>	<i>Emiliana</i>	<i>452131.55</i>	
Ufficio Responsabilità Sociale <i>responsabilitasociale@federugby.it</i>	<i>DE ANGELIS</i>	<i>Daniela</i>	<i>452131.25</i>	<i>452131.73</i>
	<i>MUSSUTO</i>	<i>Federica</i>	<i>452131.53</i>	
Ufficio Acquisti <i>ufficioacquisti@federugby.it</i>	<i>TAMBURRO</i>	<i>Luca</i>	<i>452131.07</i>	<i>45213183</i>
	<i>MAGGIORE</i>	<i>Sara</i>	<i>452131.02</i>	
Biglietteria di cortesia – Referente TV Eccellenza Top 12 <i>luca.pezzini@federugby.it</i>	<i>PEZZINI</i>	<i>Luca</i>	<i>452131.46</i>	<i>452131.88</i>
Responsabile Comunicazione e Relazioni con i Media <i>andrea.cimbrico@federugby.it</i>	<i>CIMBRICO</i>	<i>Andrea</i>	<i>452131.14</i>	<i>452131.87</i>
Ufficio Comunicazione e Relazioni con i Media <i>stampa@federugby.it</i> <i>simona.detoma@federugby.it</i> <i>antonio.pellegrino@federugby.it</i> <i>claudia.parola@federugby.it</i>	<i>DE TOMA</i>	<i>Simona</i>	<i>452131.12</i>	
	<i>PELLEGRINO</i>	<i>Antonio</i>	<i>452131.80</i>	
	<i>PAROLA</i>	<i>Claudia</i>	<i>452131.14</i>	
Ufficio Sicurezza <i>flavio.figuretti@federugby.it</i>	<i>FIGURETTI</i>	<i>Flavio</i>	<i>452131.45</i>	<i>452131.88</i>
Ufficio Informatizzazione <i>ced@federugby.it</i>	<i>DI IORIO</i>	<i>Giancarlo</i>	<i>452131.71</i>	<i>452131.86</i>
AREA AMMINISTRATIVA				
Direttore Amministrativo <i>direttoreamministrativo@federugby.it</i>	GRENTI	Giorgio		
Ufficio Amministrazione <i>amministrazione@federugby.it</i>	<i>BRAMBATTI</i>	<i>Andrea</i>	<i>452131.65</i>	<i>452131.79</i>
	<i>DI FALCO</i>	<i>Mauro</i>	<i>452131.54</i>	
	<i>CERVONI</i>	<i>Alessandra</i>	<i>452131.08</i>	
	<i>LO RUSSO</i>	<i>Simona</i>	<i>452131.05</i>	
	<i>VARRONE</i>	<i>Daniela</i>	<i>452131.09</i>	

	<i>SOLI</i>	<i>Federica</i>	452131.04	
Magazzino (Via Due Ponti) <i>magazzino@federugby.it</i>	<i>CALABRO'</i>	<i>Alberto</i>	33269808 <i>Int. 454</i>	332698 08
	<i>TONNICCHIA</i>	<i>Michele</i>		
	<i>CORDONI</i>	<i>Antonio</i>		
AREA COMMERCIALE				
Direttore Commerciale <i>carlo.hecchinato@federugby.it</i>	CHECCHINATO	Carlo	452131.36	
Ufficio Commerciale <i>simone.orlando@federugby.it</i>	<i>ORLANDO</i>	<i>Simone</i>	452131.48	
Ufficio Marketing – <i>yannick.skender@federugby.it</i>	<i>SKENDER</i>	<i>Yannick</i>	452131.69	452131. 75
AREA SEGRETERIA FEDERALE				
Segretario Federale <i>segretariofir@federugby.it</i>	PERRUZZA	Claudio		452131. 61
Segreteria federale <i>organicollegiali@federugby.it</i> <i>segreteria@federugby.it</i> <i>segreteria@pec.federugby.it</i>	<i>PECONI</i>	<i>Daniela</i>	452131. 18	452131. 76
	<i>ZICCHIERI</i>	<i>Barbara</i>	452131. 31	
	<i>GIOVANNETTI</i>	<i>Pietro</i>	452131. 19	
	<i>FORMILLI</i>	<i>Luca</i>	452131. 52	
Ufficio Personale <i>personale@federugby.it</i>	<i>ZICCHIERI</i>	<i>Barbara</i>	452131. 31	452131. 76
	<i>GIOVANNETTI</i>	<i>Pietro</i>	452131. 19	
Ufficio Tesseramenti E Affiliazioni <i>tesseramenti@federugby.it</i>	<i>BIAGGI</i>	<i>Loredana</i>	452131. 47	452131. 86
	<i>MORETTI</i>	<i>Valerio</i>	452131. 40	
	<i>VAGNOLI</i>	<i>Alfonso</i>	452131. 50	

	DI PAOLA	Patrizio	452131. 49	
Antidoping <i>antidoping@federugby.it</i>	CALABRESE	Valentina	452131. 24	452131. 91
Commissione Medica E Traumi Cranici <i>medicofederale@federugby.it</i>	CALABRESE	Valentina	452131. 24	452131. 74
Ufficio Studi, Legislazione e Affari Legali <i>affarilegali@federugby.it</i> <i>affarilegali@pec.federugby.it</i> <i>francesca.daloja@federugby.it</i> <i>chiara.petrosino@federugby.it</i> <i>beatrice.morabito@federugby.it</i> <i>federico.masi@federugby.it</i>	d'ALOJA	Francesca	452131. 01	452131. 77
	PETROSINO	Chiara	452131. 13	452131. 74
	MORABITO	Beatrice	452131. 95	452131. 77
	MASI	Federico	452131. 03	452131. 77
DPO – Data Protection Officer <i>dpo@federugby.it</i>	MASI	Federico	452131. 03	452131. 77
Ufficio Giudice Sportivo Nazionale <i>segreteriaigs@federugby.it</i> <i>giustiziasportiva@pec.federugby.it</i>	GIANNINI	Gigliola	452131. 42	* 8004206 90
	TRAVAINI	Paolo	452131. 43	
	NEGRI	Rossella	452131. 41	
	ASARO	Geny	452131. 27	
Procura Federale <i>procurafederale@federugby.it</i> <i>procurafederale@pec.federugby.it</i>	MORABITO	Beatrice	452131. 95	452131. 77

Corte Sportiva Di Appello <i>cortesportappello@pec.federugby.it</i> <i>cortesportivadappello@federugby.it</i>	ASARO	Geny	452131.27	
	ZICCHIERI	Barbara	452131.31	452131.76
AREA TECNICA				
Responsabile <i>francesco.ascione@federugby.it</i>	ASCIONE	Francesco	452131.28	
Ufficio Commissione Contributi Impiantistica Sportiva (e Sicurezza) <i>commissioneimpianti@federugby.it</i>	FIGURETTI	Flavio	452131.45	452131.88
Ufficio Centro Studi / Allenatori <i>centrostudi@federugby.it</i>	ESPOSITO	Roberto	452131.29	452131.89
Segreteria C.N.Ar. - cnar@federugby.it	PETRUCCINI	Carmelo	452131.38	452131.85
Responsabile Tecnico Rugby di Base - daniele.pacini@federugby.it	PACINI	Daniele	452131.67	
Ufficio Tecnico <i>tecnico@federugby.it</i>	CHERCHI	Maria Elena	452131.60	
	CAMILLONI	Tiziana	452131.26	
	CALABRESE	Valentina	452131.24	
Designazioni arbitri/C.O. - co@federugby.it	AMELIA	Luciana	452131.39	** 233239328
Ufficio Squadre Nazionali <i>internazionale@federugby.it</i> <i>Under20@federugby.it</i>	GRANATA	Paolo	452131.32	
	ANGELINI	Elena	452131.22	452131.70
	CAPPELLETTI	Ennio	452131.35	452131.84

	<i>GHERARDO</i>	<i>Simona</i>	452131.33	
Coordinatrice Rugby Femminile - femminile@federugby.it	<i>TONNA</i>	<i>Maria Cristina</i>	452131.21	452131.84
AREA ORGANIZZAZIONE EVENTI				
Responsabile <i>pierluigi.bernabo@federugby.it</i>	BERNABO'	Pier Luigi	452131.20	452131.97
Organizzazione Eventi <i>yannick.skender@federugby.it</i> <i>emanuela.stigliani@federugby.it</i>	<i>SKENDER</i>	<i>Yannick</i>	452131.69	452131.75
	<i>STIGLIANI</i>	<i>Emanuel a</i>	452131.59	
	<i>FUSCO</i>	<i>Alessan dro</i>	452131.82	
	<i>PELLEGRIN O</i>	<i>Antonio</i>	452131.80	
Ufficio Biglietteria <i>biglietteria@federugby.it</i> <i>iko.speziali@federugby.it</i> Coordinamento volontari e disabili <i>volontari@federugby.it</i> <i>antonella.manzo@federugby.it</i>	<i>GIGLIESI</i>	<i>Isabella</i>	452131.72	452131.91
	<i>SPEZIALI</i>	<i>Iko</i>	452131.64	
	<i>MANZO</i>	<i>Antonell a</i>	452131.57	

* 800420690 RISERVATO PER L'UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

**06.233239328 RISERVATO PER LA COMMISSIONE ORGANIZZATRICE GARE

COMITATI E DELEGAZIONI REGIONALI

COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Presidente: Giorgio MORELLI
Sede CONI - Via Montorio al Vomano, 18
67100 L'AQUILA

www.federugbyabruzzo.it
craabruzzo@federugby.it

Tel. 0862/314532 – fax 0862/020001

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

Presidente: Fabrizio SENATORE
Via Alessandro Longo, 46/E - 80125 NAPOLI
Tel.- Fax 081/5799057

www.federugbycampania.it
crcampano@federugby.it

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Presidente: Giovanni POGGIALI
Cittadella del Rugby di Moletolo
Via San Leonardo, 110/a – 43122 PARMA
Tel. 0521/1798502/3/4 - Fax 0521/503431

www.emiliaromagnarugby.it

crcemiliaromagna@federugby.it

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Presidente: Claudio BALLICO
Stadio Friuli- Dacia Arena – curva sud
P. le Repubblica Argentina 3
33100 UDINE

crfvg@federugby.it

Tel. 345.8995808

segreteria@friuliveneziagiulia.federugby.it

COMITATO REGIONALE LAZIO

Presidente: Antonio LUISI
L.go Lauro De Bosis,5 - 00135 ROMA
Tel. 06/3241943-3244578 - Fax 06/3232611

www.lazio.federugby.it
crlaziale@federugby.it

COMITATO REGIONALE LIGURIA

Presidente: Oscar TABOR
c/o Casa delle Federazioni
Viale Padre Santo, 1 - 16122 GENOVA
Tel. 010/562513 - Fax 010/584159

www.liguriarugby.it
crligure@federugby.it

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Presidente: Angelo BRESCIANI
Via Piranesi, 46 - 20137 MILANO
Tel. 02/91091582-Fax 02/91091573

www.rugbylombardia.it
crlombardo@federugby.it

COMITATO REGIONALE MARCHE

Presidente: Maurizio LONGHI
Piazza della Repubblica,11/b - 60035 JESI (AN)
Tel/fax 0731.202207 – 334.6869697 uff.

www.rugbymarche.it
crmarche@federugby.it

COMITATO REGIONALE PIEMONTE

Presidente: Giorgio ZUBLENA
Via Giordano Bruno, 191 – 10134 TORINO
Tel. 011/3161375 - Fax 011/6165961

www.crpьемonte.it
crpьемonte@federugby.it

COMITATO REGIONALE PUGLIA

Presidente: Grazio MENGA
Via Madonna della Rena, 4
c/o Stadio della Vittoria - 70123 BARI
Tel/Fax 080/5346996

www.federugbypuglia.it
crpuglia@federugby.it

COMITATO REGIONALE SICILIA

Presidente: Orazio ARANCIO
Via del Rotolo, 46-Pal. B/sc.B - 95126 CATANIA
Tel. 095/506287- Fax 095/506421

www.sicilrugby.it
crsiciliano@federugby.it

COMITATO REGIONALE TOSCANA

Presidente: Riccardo BONACCORSI
Via Piemonte, 52/A -57124 LIVORNO
Tel. 0586/867071 - Fax 0586/867077

www.rugbytoscana.it
crtoscano@federugby.it

COMITATO REGIONALE UMBRIA

Presidente: Egiziano POLENZANI
Sede CONI - Via Martiri dei Lager, 65
06128 PERUGIA
Tel. 075/5002486 – Fax 075.5017085

crumbro@federugby.it
www.crvenetorugby.it
crveneto@federugby.it
cog@crvenetorugby.it
segreteria@crvenetorugby.it

COMITATO REGIONALE VENETO

Presidente: Marzio INNOCENTI
Via Treviso, 17/a – 31057 SILEA (TV)
Tel. 0422/460754-765-734 - Fax 0422/460279

DELEGAZIONE PROVINCIALE BOLZANO

Delegato: Mauro MARTELLI
Via Cagliari, 23 int.5 - 39100 BOLZANO
Tel. 0471.541781

delegazionebolzano@federugby.it

DELEGAZIONE PROVINCIALE TRENTO

Delegato: Fabio PAVANELLI
Sede CONI - Via Malpensa,84 – 38121 TRENTO (TN)
Tel. 329/1440675

cptrento@federugby.it

DELEGAZIONE REGIONALE BASILICATA

Delegato: Michele SABIA
Via Enna, 23 – 85100 POTENZA
Tel.347.2669133

delegazionebasilicata@federugby.it

DELEGAZIONE REGIONALE CALABRIA

Delegato: Salvatore PEZZANO
Via Kennedy, 81/q - 87036 RENDE (CS)
Tel./Fax 0984/465206

crcalabro@federugby.it

DELEGAZIONE REGIONALE MOLISE

Delegato: Marco SANTONE
Sede CONI – Via Carducci, 4
86100 CAMPOBASSO
Tel.

delegazionemolise@federugby.it

DELEGAZIONE REGIONALE VALLE D'AOSTA

Delegato: Nicoletta DALTO
Sede CONI Corso Lancieri di Aosta, 41a
11000 AOSTA
Tel 338.3877654

crcvalledaosta@federugby.it

DELEGAZIONE REGIONALE SARDEGNA

Delegato: Gianni ATZORI
Via Zagabria, 41 – 09129 CAGLIARI

www.rugbysardegna.it

CONSIGLIO FEDERALE

Presidente Alfredo GAVAZZI

Vice Presidente Nino SACCA' (Vicario), Onorio REBECCHINI

Consiglieri Stefano BAIÀ CURIONI, Fabio BERARDIN, Stefano CANTONI, Erika MORRI, Salvatore PERUGINI, Pasquale PRESUTTI, Onorio REBECCHINI, Paolo VACCARI, Roberto ZANOVELLO

Membri di diritto: Fabrizio GAETANIELLO, Roberto FACCHINI, Antonio PAVANELLO, Andrea RINALDO, Susanna VECCHI, Zeno ZANANDREA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Andrea DUODO

Revisori di nomina C.O.N.I.: Laura BELLICINI, Gianluca PIREDDA

DIRIGENTI AREE FEDERALI

Segretario Federale: Claudio PERRUZZA

Direttore Amministrativo: Giorgio GRENTI

Direttore Area Tecnica: Francesco ASCIONE

Coordinatore Organizzazione Eventi: Pierluigi BERNABÒ

Direttore Commerciale: Carlo CHECCHINATO

ASSOCIAZIONI

A.I.R Associazione Italiana Rugbysti
Presidente: Stefano Di Salvatore
Viale Crispi, 28/b - 67100 L'Aquila
Tel.0862.404206-Fax 0862.481099
Sito web: www.air.it
E-mail: segreteria@air.it

AMIR Associazione Medici Italiani
del Rugby
Presidente: Dott. Antonino Salvia
Stadio Olimpico - Curva Nord -
00194 ROMA
Tel. 06.45213118- fax 06.45213176
E-mail: a.salvia@hsantalucia.it

C.I.A.R Club Italiano Amatori Rugby
Presidente: Sig. Franco Cenobi
VIA NAPOLI 4 - 59100 PRATO
E-mail: franco@cenobi.com

Fondazione Il Museo del Rugby, Fango e Sudore

Presidente: Corrado Mattoccia
Palazzo Traietti
Via del Municipio, 7
00031 Artena (Roma)
Sito web: www.ilmuseodelrugby.it
E-mail: info@ilmuseodelrugby.it

L.I.R.F.L. Lega Italia Rugby Football League

Presidente: Massitti David
Via Santa Croce
in Gerusalemme n.63
00183 ROMA (RM)
Sito web: www.legairfl.it
E-mail: segreteria@legairfl.it

PREMESSA

La Circolare Informativa 2020-2021 viene emanata nella vigenza della cosiddetta "fase 2" e cioè da quando il 18 maggio 2020 si sono attenuate le misure governative dirette a contenere la diffusione nel nostro Paese della pandemia COVID-19, che, dopo la Cina, ha colpito l'Italia nel mese di febbraio 2020, per diffondersi successivamente in tutte le Nazioni del mondo.

Abbiamo sperimentato come questa tragica emergenza epidemiologica abbia messo duramente alla prova il sistema sanitario nazionale ed abbia fatto contare, giorno dopo giorno, un grande numero di perdite producendo, allo stesso tempo, gravissime conseguenze sotto il profilo economico e sociale.

In questo drammatico scenario, il Consiglio Federale, il 26 marzo 2020, ha deliberato, con senso di responsabilità, la sospensione dei campionati e dell'attività federale, al fine di salvaguardare la salute di tutti i nostri tesserati e delle comunità familiari, sociali e lavorative in cui essi operano.

Abbiamo visto come molti di Loro si sono impegnati in opere di fattiva solidarietà nei confronti di coloro che la situazione emergenziale ha reso più fragili, testimoniando fuori dal campo i valori fondanti che caratterizzano il nostro sport.

A tutti Loro va il ringraziamento della Federazione Italiana Rugby.

Anche il nostro movimento, a causa della pandemia, ha contato, tra le sue fila, delle dolorose perdite, in particolare tra Dirigenti ed ex Giocatori.

A tutti Loro va un commosso tributo della Federazione Italiana Rugby, che si stringe al cordoglio delle Loro Famiglie e delle Società in cui hanno militato.

* * *

In considerazione della straordinaria situazione che stiamo vivendo, il Consiglio Federale ha voluto varare questa Circolare Informativa per la Stagione Sportiva 2020/21, in una forma altrettanto straordinaria, divisa in due parti, che saranno emanate separatamente l'una dall'altra.

Questa è la prima parte che è stata chiamata "**Torniamo Insieme**", e riguarda le affiliazioni, i tesseramenti e tutto ciò che servirà a prepararci a riprendere l'attività sportiva.

La seconda parte "**Torniamo a Giocare**" sarà emanata, invece, non appena la situazione ci permetterà **di prevedere quando e come potremo riprendere l'attività sportiva.**

Al fine di privilegiare la partecipazione, proprio tenendo conto della straordinarietà del momento, le disposizioni per la prossima Stagione Sportiva risulteranno pertanto più elastiche di quelle ordinariamente assunte.

Guardiamo in avanti, con coraggio, pragmatismo e senso di responsabilità.

NORME GENERALI

N.B.: tutta la modulistica ed i fac-simile menzionati all'interno della Circolare Informativa necessari per l'iscrizione ai campionati, tesseramenti ed altro, sono pubblicati sul sito: www.federugby.it alla pagina modulistica federale.

Si ricorda che la stagione sportiva cui la presente Circolare si riferisce va dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

1. AFFILIAZIONE

1. AFFILIAZIONE

Si invitano le Società a procedere alla affiliazione o riaffiliazione entro il 31 luglio 2020.

1.1.1 ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ

Le associazioni/società sportive non aventi scopo di lucro e costituite con atto scritto registrato all'Agenzia delle Entrate, possono affiliarsi alla FIR presentando uno statuto, anch'esso registrato all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, conforme alle norme e alle direttive del CONI, a quelle dello Statuto e dei Regolamenti federali. Lo statuto deve, inoltre, rispondere ai requisiti e ai parametri indicati all'art. 90 della legge 289/2002 così come modificato dalla legge 128/2004.

Nello statuto deve essere espressamente previsto:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
- i) divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva;
- j) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione.

Le società e associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme societarie:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli art. 36 e seguenti del codice civile (N.B.: è obbligatoria la registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto societario all'Agenzia delle Entrate competente per territorio);
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 361/2000;
- c) società sportiva di capitale o cooperativa senza fini di lucro.

Devono, inoltre, indicare nella denominazione sociale **la finalità sportiva e la ragione sociale o la denominazione sociale dilettantistica** (in pratica la

denominazione dovrà risultare "associazione sportiva dilettantistica" oppure "società sportiva dilettantistica").

Tutte le associazioni o società sportive che intendano affiliarsi alla FIR **dovranno obbligatoriamente essere iscritte al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche** istituito dal CONI **per il riconoscimento ai fini sportivi dei soggetti affiliati**. È importante sottolineare che tale riconoscimento costituisce condizione imprescindibile per godere delle agevolazioni fiscali riservate allo sport dilettantistico e per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli erogati dal CONI.

Requisito imprescindibile per l'affiliazione da parte della associazione/società e per l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, è lo svolgimento da parte della stessa dell'attività sportiva.

In considerazione della sospensione dell'attività sportiva decretata dal Consiglio Federale in data 26 marzo 2020 in virtù della emergenza epidemiologica COVID-19 e delle severe misure contenitive emanate dal Governo italiano, la riaffiliazione delle società affiliate nella stagione sportiva 2019-2020, sarà eccezionalmente consentita a tutte le società che alla data del 26 marzo 2020, abbiano svolto, sino a quel momento, l'attività sportiva alla quale si erano iscritti a partecipare, ancorché la stessa non sia stata completata, senza esserne stati precedentemente esclusi o essersene ritirati. Quanto sopra sarà consentito anche a quelle società che svolgendo attività U.6, U.8, U.10, non abbiano potuto partecipare alle attività primaverili di categoria, purché alla data del 26 marzo 2020 avessero tesserati giocatori.

La riaffiliazione potrà essere effettuata in via telematica nei modi previsti dal seguente punto 1.3.1 (*Procedura on line*)

Il C.F. ha altresì stabilito che per le **nuove affiliazioni (da intendersi come prime affiliazioni assolute) delle associazioni /società** che si affiliano dopo il 1° aprile, tali condizioni devono essere rispettate al 30 giugno della stagione successiva.

Non è pertanto autorizzata l'affiliazione di associazioni/società che abbiano fini esclusivamente promozionali di modalità del gioco e/o organizzativi di attività svolta da altre associazioni/società affiliate, ovvero di sola attività formativa stagionale (campus estivi) diretta a tesserati di altre associazioni/società affiliate.

Questa ultima attività può essere svolta, con i propri tesserati e con tesserati di altri soggetti affiliati, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico della FIR, solo da soggetti affiliati che svolgono, da almeno tre stagioni sportive, attività federale di propaganda e giovanile.

All'atto dell'affiliazione tutte le associazioni/società sportive devono preliminarmente dotarsi di un proprio **indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** (art. 4 comma 7 del vigente Regolamento di funzionamento del Registro CONI).

N.B.: SI RIBADISCE CHE IL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI DI CUI SOPRA È INDISPENSABILE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISTITUITO DAL CONI ED È CONDIZIONE OBBLIGATORIA PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI.

Denominazione sociale

La denominazione dei soggetti che intendano affiliarsi alla FIR dovrà risultare non confondibile con quella di altro soggetto affiliato e dovrà risultare conforme ai criteri di cui alla delibera del Consiglio Federale n. 96/2018 pubblicata nel Comunicato Federale n.3 Stagione Sportiva 2018/18 all'interno del sito federale nella sezione "FIR/Documenti federali" che qui si riporta.

"Il Consiglio Federale, visto l'art. 3 n. 2 del Regolamento Organico che prevede che *"ogni soggetto affiliato deve assumere una denominazione diversa e non confondibile con quella di altro soggetto affiliato"*, considerato che l'incremento delle società sportive, anche all'interno degli stessi ambiti territoriali, ha determinato la necessità di stabilire i criteri che possano dare un preciso contenuto alla norma regolamentare ed evitare contrasti tra le società affiliate, considerato che la Federazione ha promosso da oltre un decennio un programma di formazione territoriale con la costituzione di Accademie e Centri Federali di Formazione, per cui si rende necessario, al fine di non creare erronei affidamenti da parte di terzi, rispetto a denominazioni societarie che richiamino i concetti di Scuola, Accademia, Centro di Formazione, comunque declinati in lingua italiana o straniera, introdurre limitazioni all'uso di dette denominazioni, considerato che l'attribuzione ai soggetti affiliati di speciali qualifiche sotto il profilo formativo, spetta alla Federazione sulla base di un apposito regolamento che stabilirà le condizioni ed i criteri soggettivi ed oggettivi per l'attribuzione al soggetto affiliato della qualifica di "Scuola di Rugby", considerato che al fine di risolvere problematiche affrontate dagli Uffici ritiene altresì opportuno regolare, in questo medesimo contesto, anche l'uso di nomi di persona nelle denominazioni sociali, ha stabilito i criteri per l'attribuzione della denominazione per le società affiliate secondo i principi sotto riportati:

1) Si considerano nomi di "genere" e quindi utilizzabili ai fini della composizione della denominazione del soggetto affiliato le seguenti parole: a) Rugby, Amatori, Polisportiva, Unione, b) il toponimo, inteso come nome proprio di un luogo geografico in cui ha sede il soggetto affiliato con esclusione delle parole "Italia, "Italiano," Italiana".

2) Si considerano nomi di "specie" tutte quelle locuzioni nominali o numeriche che aggiunte alla denominazione del soggetto affiliato, individuata con i nomi di genere sopra descritti, ne determinino la diversità da altre denominazioni già esistenti;

3) I soggetti affiliati non possono inserire nella denominazione sociale, nè altrimenti attribuirsi la relativa qualifica, le parole "Scuola" "Accademia" "Centro di Formazione", "Centro di specializzazione" o altre locuzioni che esprimano concetti analoghi in campo formativo, sia in lingua italiana che in lingua straniera (Es. School, Ecole, Academy, University etc. etc.) Tale disposizione non si applica in relazione alla affiliazione di Enti Scolastici, la cui denominazione resta interamente disciplinata dall'art. 2 n. 3 e 4 R.O.

4) L'acronimo CUS e quello dei Gruppi Sportivi delle Forze armate, delle Forze di Polizia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deve essere utilizzato esclusivamente nella denominazione di soggetti affiliati al CUSI o facenti parte dei Gruppi Sportivi dei rispettivi Corpi previsti dall'art. 7 dello Statuto Federale.

5) Oltre al divieto previsto dall'art.2 n.3 R.O. in materia di partiti politici o di associazioni sindacali, e quello di carattere generale in materia di ordine pubblico e buon costume, la denominazione sociale non può, di regola, essere costituita dal nome e cognome di persona vivente, salvo che, in caso di SSD si tratti di ragione

sociale di Società o Gruppo imprenditoriale che abbia il controllo della Società sportiva;

6) Gli acronimi ASD e SSD, che devono essere aggiunti per disposizione di legge alla denominazione del soggetto affiliato, non costituiscono caratterizzazione ai fini della denominazione stessa.

L'affiliazione dovrà essere effettuata con la denominazione restituita dall'Agenzia delle Entrate all'atto del rilascio del codice fiscale.

Le società e i loro tesserati sono tenuti a osservare lo Statuto e i Regolamenti della FIR, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, e i principi sul dilettantismo, in quanto compatibili.

ULTERIORI SPECIFICHE

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo di una associazione/società, escluse le società di capitali amministrate da un Amministratore Unico, deve essere composto da un minimo di 3 persone di cui una con la carica di Presidente, una di Vicepresidente, una di Segretario o Tesoriere. Tenuto conto di quanto disposto dalla legge n. 128/2004, che impone agli amministratori il divieto di ricoprire la medesima carica in altre società della stessa Federazione sportiva, il Presidente di una società affiliata non può ricoprire la carica di Presidente in altra società; analogamente il Consigliere di una società non può essere Consigliere di altra società.

(es. il Presidente di una società può essere Consigliere o Vice Presidente di un'altra società, così come il Consigliere o il Vice Presidente di una società possono essere Presidente di altra società).

Recapito Postale Ufficiale

È necessario che le associazioni/società abbiano un solo recapito postale, presso cui inviare le comunicazioni ufficiali e i telegrammi. Il recapito postale deve necessariamente corrispondere o all'indirizzo della sede sociale o a quello del Presidente (o altro dirigente). L'indicazione di caselle postali non sarà accettata quale recapito ufficiale.

Recapito Telefonico Ufficiale

È necessario che le società affiliate dispongano di un recapito telefonico ufficiale presso cui poter contattare il Presidente o altri dirigenti e che siano in grado e legittimati a impegnare la società per questioni di carattere di urgenza relative allo svolgimento o annullamento delle gare programmate dalla Commissione Organizzatrice Gare (in seguito C.O.G.).

Recapito Fax e Posta Elettronica (e-mail) Ufficiale

È obbligatorio che le società affiliate abbiano un recapito fax, e un recapito di posta elettronica (e-mail). Tutte le società sono state dotate di un indirizzo di posta elettronica, tale indirizzo è considerato **recapito e-mail ufficiale** della società. Pertanto tutte le comunicazioni avverranno in modalità telematica e saranno inviate all'indirizzo assegnato. **Si raccomanda di controllare con costante periodicità i contenuti e l'efficienza della casella di posta elettronica.**

Obbligo di Comunicazione Indirizzo PEC

Ai sensi di quanto previsto all'art. 4 del Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI e preso atto di quanto disposto dal Regolamento di Giustizia Federale relativamente alle modalità delle comunicazioni afferenti le attività degli Organi di Giustizia FIR, **tutte le società, all'atto dell'affiliazione, dovranno tempestivamente comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).**

1.1.2 ENTI SCOLASTICI AFFILIATI

Le associazioni rappresentanti le scuole di appartenenza, costituite come associazioni sportive dilettantistiche, i cui tesserati giocatori siano atleti del centro sportivo della stessa scuola, sono riconosciute come Enti Scolastici.

Ai fini dell'affiliazione valgono, per tali soggetti, le disposizioni di cui al paragrafo 1.1.1. che precede, a patto che:

1. La denominazione sociale dovrà essere la stessa della scuola, istituto o plesso scolastico;
2. la domanda di affiliazione/rinnovo affiliazione (mod. 1 o 2), dovrà riportare il timbro con la denominazione dell'ente scolastico oppure dovrà essere allegata la delibera del collegio dei docenti che autorizza l'attività del rugby a scuola;
3. possono partecipare, oltre alle attività scolastiche, anche all'attività federale.

Le associazioni scolastiche possono svolgere attività di qualsiasi categoria, propaganda e giovanile, possono essere delegate e/o tutorate secondo le normative vigenti.

1.1.3 ENTI SCOLASTICI RICONOSCIUTI

Le scuole che intendano iniziare o continuare a svolgere l'attività di Rugby senza costituirsi come associazioni/società sportive, possono essere **riconosciute** dalla Federazione Italiana Rugby e aderire, così, al "Rugby per tutti".

Il riconoscimento autorizza a partecipare alla vita sportiva federale con le stesse opportunità delle associazioni scolastiche affiliate. Mancando loro i requisiti della società sportiva, non potranno partecipare alla vita associativa, e, di conseguenza, non acquisiranno alcun diritto di voto.

Ai fini del riconoscimento FIR, tali enti scolastici devono compilare la richiesta di ADESIONE (mod. A/scuola) inerente alla stagione sportiva corrente. Per gli anni successivi, qualora intendano proseguire l'attività sportiva e rinnovare l'adesione, dovranno compilare la richiesta di RINNOVO ADESIONE (mod. A/scuola), allegando:

- a) tassa di adesione o di rinnovo adesione di € 50,00;
- b) domanda di adesione/rinnovo adesione (mod. A/scuola), che dovrà riportare il timbro scolastico con la denominazione della scuola; alternativamente potrà essere allegata la delibera del Collegio dei docenti che autorizza l'attività del rugby a scuola;
- c) delibera del Dirigente Scolastico (o altro organo competente) per l'individuazione del Dirigente Responsabile dell'Ente Scolastico.

Oltre alle attività scolastiche, gli enti scolastici riconosciuti possono partecipare all'attività giovanile e di propaganda ufficiale fino alla categoria U.14. Le categorie superiori non possono essere iscritte ai Campionati Federali. Gli enti scolastici riconosciuti non possono essere delegati da una società sportiva, ma possono essere tutorati con le stesse norme degli enti scolastici affiliati.

N.B.: LA DOMANDA DI ADESIONE O IL RINNOVO DI ADESIONE DOVRÀ ESSERE PRESENTATA AL COMITATO REGIONALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE CHE PROVVEDE AL RICONOSCIMENTO

1.1.4 AVVERTENZE PER LE AFFILIATE

DIRITTI TELEVISIVI

Considerato che alla FIR sono demandati i compiti di propagandare ed incrementare in Italia il gioco del Rugby e che tali scopi possono essere raggiunti anche attraverso la diffusione televisiva di immagini inerenti l'attività agonistica, è fatto obbligo alle società di notificare alla FIR, entro i termini di riaffiliazione, i contratti di licenza eventualmente in essere o chiedere preventiva autorizzazione per il perfezionamento di nuovi contratti.

FUSIONE TRA SOCIETÀ E CESSIONE DI DIRITTI

Per le norme che regolano la fusione e la cessione dei diritti si rimanda all'art. 4 del Regolamento Organico così come modificato dal CF ed approvato con delibera n. 211 del 2013 dalla Giunta Nazionale del CONI che si richiama integralmente.

In via straordinaria il termine per la comunicazione alla Federazione è prorogato al 15 luglio 2020.

1.2 NUOVA AFFILIAZIONE

(È possibile effettuare l'affiliazione in qualsiasi momento dell'anno)

Nel rispetto delle previsioni contenute nel nuovo Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni/società sportive dilettantistiche del CONI, le procedure di affiliazione hanno subito, rispetto alle passate stagioni sportive, importanti variazioni che di seguito elenchiamo.

Le società che, per la prima volta, desiderano affiliarsi alla FIR, devono inviare in formato elettronico o cartaceo **al Comitato Regionale di appartenenza**, la seguente documentazione:

A) DOMANDA DI AFFILIAZIONE (MOD. 1)

Il modello compilato in modo leggibile deve contenere tutti i dati richiesti, compreso il timbro della società o della scuola (se si tratta di ente scolastico), un indirizzo e-mail e uno di posta elettronica certificata di riferimento. Il modello deve essere sottoscritto dal Presidente della società, con firma autografa che dovrà

corrispondere a quella di tutti gli atti ufficiali della società (es. i nulla-osta per il trasferimento dei giocatori, reclami, ecc.).

Sul retro del modello devono essere indicati i nominativi di tutti i componenti il Consiglio Direttivo (compreso il Presidente). Ogni persona iscritta sul retro della domanda di affiliazione dovrà essere tesserata e, pertanto, per ognuna di esse, si dovrà allegare il Mod. 12 e copia del tesserino del Codice Fiscale in caso di nuovi tesserati. Ciascun modello dovrà contenere tutti i dati anagrafici, il recapito postale, il recapito telefonico dell'interessato e dovrà essere sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente della società/associazione.

B) ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ

Una copia dell'atto costitutivo della società che si vuole affiliare, riportante **in modo leggibile** il numero di registrazione apposto dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, con indicazione dei membri del Consiglio Direttivo e le relative cariche sociali nonché l'elenco dei soci (art. 2 n.5 lett. a), b), c) del Regolamento Organico). Nel caso in cui il Presidente e il Consiglio Direttivo siano sostituiti dopo la costituzione della società, alla data della affiliazione dovrà essere inviato all'ufficio Tesseramenti e Affiliazioni federale (tesseramenti@federugby.it) anche il verbale dell'Assemblea che li ha nominati o che ha proceduto alla relativa elezione. Nel caso in cui la nomina del Presidente sia di competenza del Consiglio Direttivo, dovrà essere inviata la copia del verbale della riunione di Consiglio che ha nominato il Presidente.

C) STATUTO SOCIALE

Una copia del proprio statuto sociale approvato al momento della costituzione della società e riportante **in modo leggibile** il numero di registrazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Sono disponibili sul sito federale alla pagina [modulistica federale](#) i fac-simile degli statuti sociali (polisportiva dilettantistica, società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, associazione sportiva non riconosciuta, associazione sportiva riconosciuta, società cooperativa sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, associazione sportiva dilettantistica onlus) conformi alle normative vigenti in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 298/2002, così come modificato dalla legge 128/2004).

ATTENZIONE: Qualora si intendessero adottare testi di statuto differenti dai fac-simile proposti da FIR e pubblicati nell'apposita sezione "Modulistica" del sito federale, copia dello statuto sociale dovrà essere inoltrata, per l'opportuna valutazione di conformità, all'Ufficio Studi, Legislazione e Affari Legali (affarilegali@federugby.it - att.ne avv. Beatrice Morabito) **preliminarmente alla registrazione all'Agenzia delle Entrate.**

N.B.: SI RICORDA CHE LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO SOCIETARIO È OBBLIGATORIA E DEVE ESSERE EFFETTUATA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE PER TERRITORIO.
--

D) CODICE FISCALE

Una copia del certificato di attribuzione del codice fiscale della società rilasciato dall'Ufficio locale della Agenzia delle Entrate.

E) TASSA DI AFFILIAZIONE

La tassa di affiliazione, pari a € 50,00 dovrà essere versata contestualmente alla presentazione della relativa domanda. Copia del versamento dovrà essere inoltrata al Comitato Regionale di appartenenza.

F) TERRENO DI GIOCO

I soggetti affiliandi dovranno indicare il terreno di gioco presso cui intendono svolgere l'attività sportiva.

Ai fini del completamento dell'iter di affiliazione, ciascun Comitato Regionale, competente per territorio, provvederà a trasmettere all'Ufficio Tesseramenti e Affiliazioni federale all'indirizzo registro@federugby.it, (valido solo per le attività correlate all'iscrizione al Registro) periodicamente e secondo le modalità già indicate da FIR con apposita lettera circolare, la documentazione indicata ai punti da A) a G). Alla documentazione dovrà essere allegato il parere favorevole del Comitato Regionale competente.

G) ACCONTO TESSERAMENTO

Il Consiglio Federale ha deliberato, in via straordinaria, di dispensare le società dal versamento dell'acconto per il tesseramento, stabilendo che il relativo importo a consuntivo sarà compensato da un contributo federale di pari importo.

H) DOMANDA AMMISSIONE CAMPIONATI (MOD. 5A, 5B E 5C)

Attraverso la procedura on-line da sito web www.federugby.it o inviando via e-mail (tecnico@federugby.it), nel termine previsto dalla presente Circolare Informativa, i modelli per la richiesta di ammissione ai Campionati scaricabili dal sito federale, specificando per ogni squadra iscritta, il rispettivo terreno di gioco.

I) SCHEDA OMOLOGAZIONE TERRENO DI GIOCO (MOD. 4) E DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ IMPIANTO DI GIOCO

Le società che si iscrivono ai campionati (compresi gli enti scolastici che partecipano all'attività federale) hanno l'obbligo di presentare, contestualmente all'affiliazione e riaffiliazione, alla Commissione Organizzatrice Gare (co@federugby.it) la scheda di omologazione del terreno di gioco. La copia omologata dalla CTF, su parere della Commissione Impianti Sportivi, sarà restituita dalla FIR e dovrà essere esposta nello spogliatoio dell'arbitro.

Nei casi in cui, nel corso della stagione sportiva, siano modificate le misure e/o le caratteristiche del terreno di gioco, dovrà essere presentata una nuova scheda di omologazione del terreno, debitamente firmata dal Presidente in carica (nel caso di variazione del Presidente la scheda di omologazione andrà, pertanto, ripresentata) con l'aggiornamento delle misure o delle caratteristiche variate.

Si ricorda che, in caso di passaggio di categoria, il terreno di gioco deve essere omologato secondo i requisiti richiesti per ciascun campionato cui si partecipa.

L'omologazione per categoria è valida per tutte le categorie inferiori.

Alla richiesta di iscrizione ai Campionati deve, inoltre, essere allegata la dichiarazione di **completa disponibilità** di un impianto sportivo presso cui disputare le gare, situato nel comune ove la società richiedente ha la sede ovvero situato in un comune limitrofo nel quale.

Per **"completa disponibilità"** si intende che le società non possano subire dagli enti concedenti o enti terzi (con eccezione per "motivi di ordine pubblico") dinieghi o limitazioni di sorta per l'utilizzazione dell'impianto sportivo che influiscano sulla programmazione delle gare.

La impraticabilità del campo – fatti salvi i provvedimenti assunti dagli organi competenti della FIR in caso di calamità naturale - potrà essere esclusivamente accertata e dichiarata dall'arbitro in occasione della gara programmata. In tal caso la FIR provvederà a erogare alla società ospitata un rimborso spese in linea con quanto stabilito dal Regolamento Attività Sportiva (art. 28).

Nel caso di impraticabilità del campo, dichiarata dall'arbitro, le società che nel medesimo impianto hanno in gestione due o più campi da gioco, sono tenute a mettere a disposizione l'ulteriore campo se disponibile.

Inoltre, in previsione di indisponibilità momentanea dell'impianto – per qualunque motivo diverso dall'ordine pubblico – la società è tenuta a darne avviso alla C.O.G. entro il termine di 3 giorni dal giorno di disputa della gara, indicando la disponibilità di un diverso impianto sportivo (nel raggio di 30 km) ove disputare la partita.

In difetto di ciò la C.O.G. procederà automaticamente alla riprogrammazione dell'incontro su campo neutro o all'inversione di campo (fine a se stessa e senza mutamento di calendario di A/R).

La C.O.G. si riserva di verificare, ai fini disciplinari, la fondatezza dei motivi che hanno causato l'indisponibilità dell'impianto.

In ogni caso, le comunicazioni dell'indisponibilità dell'impianto di gioco notificate oltre il termine di tre giorni prima della gara programmata, saranno considerate come rinuncia alla gara ad ogni effetto regolamentare.

In caso d'indisponibilità definitiva o temporanea dell'impianto la società è tenuta a darne avviso alla C.O.G. indicando la disponibilità di un diverso impianto sportivo (nel raggio di 30 km) ove disputare la gara programmata. L'indisponibilità di un impianto sportivo alternativo equivale alla rinuncia al campionato ad ogni effetto regolamentare.

Le deroghe temporaneamente concesse relativamente ai requisiti minimi dei campi da gioco o sulla loro dislocazione, scadono automaticamente al termine della stagione sportiva nella quale sono state concesse.

In caso di squalifica del campo da gioco, il campo da gioco sostitutivo ove disputare le gare sarà stabilito dalla C.O.G. nazionale o regionale ai sensi dell'art. 69 R.O.

N.B.: TUTTE LE VARIAZIONI EVENTUALMENTE INTERVENUTE SUCCESSIVAMENTE ALL'ATTO DELL'AFFILIAZIONE E RIGUARDANTI:

- L'ASSETTO SOCIETARIO
- LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (ANCHE PRESIDENTE)
- LA SEDE LEGALE
- I RECAPITI (TUTTI)
- LA DENOMINAZIONE
- MODIFICHE STATUTARIE

DEVONO ESSERE COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE E – OVE NECESSARIO - PREVIA ULTERIORE REGISTRAZIONE DEGLI ATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, ALL'UFFICIO TESSERAMENTI E AFFILIAZIONI FEDERALE (TESSERAMENTI@FEDERUGBY.IT) MEDIANTE L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE ATTESTANTE LE INTERVENUTE MODIFICHE (VERBALI, DELIBERE ASSEMBLEARI E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO).

1.3 RINNOVO ANNUALE AFFILIAZIONE

1.3.1 PROCEDURA ON LINE

È condizione indispensabile per procedere al rinnovo dell'affiliazione attraverso la procedura on-line, che nessuna variazione dei dati contenuti negli atti e/o documenti prodotti (si veda paragrafo 1.2., lettere da A) a I) sia intervenuta rispetto a quelli depositati in FIR. Modalità e informazioni approfondite per l'utilizzo di tale procedura sono pubblicate sul sito federale www.federugby.it alla sezione FIR/SERVIZI WEB. **Si rammenta che le associazioni e le società che non avranno provveduto al rinnovo dell'affiliazione entro il 31/12/2020 verranno cancellate dall' "elenco affiliati" della FIR (art. 10, lett. a, dello Statuto Federale).** Si ricorda, inoltre che ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di funzionamento del Registro CONI e delle previsioni di cui al Regolamento di Giustizia Federale, tutte le associazioni e le società che non lo avessero già fatto, devono comunicare obbligatoriamente all'Ufficio Tesseramenti e Affiliazioni federale (tesseramenti@federugby.it) il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) **contestualmente al rinnovo dell'affiliazione.**

1.3.2 PROCEDURA CARTACEA

Tutti i soggetti che non possono procedere al rinnovo dell'affiliazione attraverso la procedura on-line perché non si trovano nelle condizioni di cui al punto 1.3.1 o che optino deliberatamente di procedere secondo gli ordinari metodi di trasmissione della documentazione, potranno inviare alla F.I.R., in formato elettronico (tesseramenti@federugby.it) o cartaceo la seguente documentazione:

A) DOMANDA DI RINNOVO AFFILIAZIONE (MOD. 2/20)

Il modello, scaricabile dal sito federale www.federugby.it alla sezione FIR/modulistica federale/affiliazioni, dovrà essere sottoscritto con firma autografa dal Presidente in carica, alla quale si farà riferimento per tutti gli atti amministrativi durante il corso della stagione (es. N.O. per trasferimenti, reclami, ecc). Eventuali variazioni relative al recapito delle comunicazioni ufficiali potranno essere apportate utilizzando l'apposito riquadro.

Sul retro del modello devono essere indicati i nominativi di tutti i componenti del Consiglio Direttivo (compreso il Presidente) corredati da tutti i dati richiesti, con particolare riguardo alla carica sociale ricoperta e ai rispettivi codici fiscali. Solo per i nuovi dirigenti dovrà essere allegato il modello 12 e copia del tesserino del codice fiscale unitamente allo stralcio del verbale di Assemblea da cui risultino le avvenute modifiche della composizione del Consiglio Direttivo.

Si ricorda, infine, che, tenuto conto del divieto imposto dalla legge n. 128/2004 relativa all'obbligo di NON ricoprire la medesima carica in altre società della stessa

Federazione sportiva, il Presidente di una società affiliata non può ricoprire la carica di Presidente in altra società; analogamente il Consigliere di una società non può essere Consigliere di altra società (*es. il Presidente di una società può essere Consigliere o Vice Presidente in altra società, così come il Consigliere o il Vice Presidente di una società possono essere Presidente di altra società*).

N.B. con il termine "consiglieri" si indicano tutti i dirigenti, facenti parte del Consiglio Direttivo dell'affilianda con funzione diversa da quella di Presidente.

B) TASSA RINNOVO AFFILIAZIONE

Dovrà essere versata contestualmente alla domanda (per importi e modalità vedi TASSE FEDERALI punto 9) e trasmessa copia della ricevuta dell'avvenuto versamento. Le società che risultano in posizione debitoria nei confronti della FIR saranno riaffiliate, ma verrà sospesa l'iscrizione ai campionati.

C) ACCONTO TESSERAMENTO

Ricevuta di versamento. Per le quote da versare si veda pag. 27.

D) SCHEDA OMOLOGAZIONE TERRENO DI GIOCO (MOD. 4)

Solo nel caso in cui siano variate le misure o le caratteristiche del terreno di gioco ovvero sia stato nominato un diverso Presidente della società, deve essere inviata attraverso la procedura on-line o all'indirizzo co@federugby.it, una nuova scheda aggiornata e firmata dal Presidente in carica. Si deve procedere in modo analogo anche nel caso in cui il terreno di gioco, seppur precedentemente omologato, non risponda agli attuali requisiti (vedi punto 1.2 lettera E).

E) DOMANDA AMMISSIONE CAMPIONATI (MOD. 5A, 5B E 5C)

Il rinnovo dell'affiliazione è condizione indispensabile per l'ammissione ai Campionati.

Le società che intendono partecipare ai campionati devono essere affiliate e devono obbligatoriamente presentare, nel termine che sarà indicato nella Seconda Parte della Circolare Informativa, di successiva emanazione, una domanda di ammissione compilata in ogni sua parte, specificando per ogni squadra iscritta, il rispettivo terreno di gioco indicandone anche il codice. La domanda potrà essere effettuata attraverso la procedura on-line da sito web www.federugby.it o inviando via e-mail i modelli per la richiesta di ammissione ai Campionati scaricabili dal sito federale.

NOTA BENE: Si ricorda la facoltà prevista ai sensi dell'art.4 n.3 del R.O. che recita "*La società cui è attribuito il diritto di partecipare ad un campionato nazionale ad iscrizione limitata con la sua prima squadra, ha la facoltà di rinunciare alla iscrizione al campionato, richiedendo contestualmente l'iscrizione ad un campionato di categoria inferiore, purché tale facoltà sia esercitata, a pena di decadenza, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale per l'iscrizione al campionato. Tale rinuncia non determina effetti regolamentari in materia di vincolo sportivo.*"

2. TESSERAMENTO

2. TESSERAMENTO

Si rammenta che, i soggetti affiliati dovranno provvedere alla stampa delle tessere federali accedendo ai rispettivi pannelli web.

Si rende noto che tutti i tesserati, all'atto del tesseramento o del rinnovo, devono OBBLIGATORIAMENTE indicare nella relativa modulistica il loro CODICE FISCALE. Per tutti i nuovi tesserati è necessario allegare alla richiesta di tesseramento (Mod. 12) anche copia del tesserino del codice fiscale o altro documento rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

NOTA BENE

È fatto DIVIETO ASSOLUTO di generare il codice fiscale tramite motori di ricerca o altro mezzo.

L'inosservanza di detto divieto, trattandosi di documento da prodursi inderogabilmente ai fini del tesseramento, integra la violazione dell'art. 24 del R.d.G.

In ogni caso l'accertata non conformità del codice fiscale inviato ai fini del tesseramento, determina l'immediata sospensione del tesseramento e l'impossibilità del tesserato a partecipare alla attività federale, sotto le comminatorie del R.d.G., fino alla regolarizzazione della posizione, attraverso la produzione della copia del tesserino del codice fiscale o altro documento rilasciato dalla Agenzia delle Entrate.

L'ufficio, verificata l'idoneità del documento e il pagamento della tassa amministrativa sotto disciplinata, procede alla rettifica degli archivi nel termine di cinque giorni dalla ricezione.

È istituito il contributo funzionale dovuto da ciascun soggetto affiliato per gli interventi necessari alle modifiche dei relativi dati negli archivi telematici federali, di:

**Euro 30,00 per ogni difformità fino alla terza
Euro 60,00 per ogni ulteriore difformità.**

N.B. Ai fini di cui sopra il numero di interventi è calcolato in funzione a quelli complessivamente eseguiti nell'arco della stagione sportiva.

PREMESSA GENERALE

I giocatori che prendono parte a gare di Campionato o Tornei Federali dovranno essere regolarmente tesserati.

Al momento della presentazione dei documenti potranno essere tesserati solo i giocatori nati nell'anno 2016 e precedenti e coloro che non abbiano compiuto il 42° anno di età. (cfr punto 2.1.1- Idoneità fisico-sportiva).

Possono chiedere il tesseramento di giocatori soltanto le società in regola con l'affiliazione o rinnovo affiliazione per la corrente stagione sportiva e che:

- abbiano provveduto ad inviare alla FIR la documentazione completa relativa al tesseramento;
- abbiano osservato le norme per la tutela sanitaria;

- abbiano ottenuto per iscritto la espressa volontà del giocatore di essere tesserato.

L'assenza di uno dei documenti o la mancata osservanza delle norme previste per la presentazione o compilazione dei moduli, sospende la relativa pratica.

Si richiama l'attenzione di coloro che si tesserano per la prima volta sull'opportunità di autorizzare la FIR e i suoi partner commerciali al trattamento dei dati personali barrando le apposite caselle contenute nei modelli 12, 12 minori e 12 Old del tesseramento. Un'apposita informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali e sensibili è contenuta all'interno del sito www.federugby.it.

A tal fine è necessario inserire nel modello l'indirizzo di posta elettronica personale o all'uopo dedicata.

Ciò consentirà di approfittare di una serie di agevolazioni d'acquisto, scontistica, promozioni, altre attività intraprese dalla FIR e dai suoi sponsor.

Si fa presente che il consenso al trattamento dei dati già autorizzato dai tesserati nelle passate stagioni sportive non necessita di ulteriore conferma e si dà per acquisito.

Si ricorda che le tasse di tesseramento che gli affiliati dovranno versare per la corrente stagione sportiva sono stabilite come segue:

- per i tesserati delle categorie da Under 16 a Seniores incluse

€ 5,00 per ciascun tesserato (giocatore, dirigente, personale di società).

Nei casi in cui lo stesso soggetto sia tesserato per più di una categoria con la medesima società, quest'ultima è tenuta al versamento di una sola tassa di tesseramento.

- per i tesserati delle categorie U14 e Propaganda

€ 2,50 per ciascun tesserato giocatore.

Nei casi in cui lo stesso soggetto sia tesserato per più di una categoria con la medesima società, quest'ultima è tenuta al versamento di una sola tassa di tesseramento.

Come anticipato nel punto 1.2. lettera G) il Consiglio Federale ha deliberato, in via straordinaria, di dispensare le società dal versare l'acconto per il tesseramento, stabilendo che il relativo importo a consuntivo sarà compensato da un contributo federale di pari importo.

2.1 TESSERAMENTO ON LINE

Tutte le società hanno la possibilità di procedere al primo tesseramento e al rinnovo del tesseramento di giocatori di nazionalità italiana (nati in Italia, con esclusione di quelli provenienti da federazione straniera) attraverso la procedura di **tesseramento on line** che consente alle società di operare un tesseramento in tempo reale.

La procedura consente ai Presidenti delle società in possesso della "password" rilasciata dalla FIR di accedere al sistema di procedura elettronica per il tesseramento, con la possibilità di visionare l'elenco dei propri tesserati, che risulterà aggiornato in tempo reale.

Il Presidente della società – con l'accettazione della procedura del tesseramento on-line – si assume tutta la responsabilità in relazione alla veridicità dei dati

immessi nel sistema e della loro corrispondenza ai documenti necessari per il tesseramento.

Le eventuali modifiche delle anagrafiche o variazioni del tipo di tesseramento richieste dalle società, sono soggette al versamento di un diritto di segreteria pari a € 5,00 (cinque/00) euro per singola richiesta.

Si richiamano qui interamente gli avvisi di cui al NOTA BENE sub. Punto 2 in tema di **DIVIETO ASSOLUTO di generare il codice fiscale tramite motori di ricerca o altro mezzo.**

L'accettazione della procedura di tesseramento on-line non esclude la necessità di raccogliere la documentazione necessaria al tesseramento (Mod. 12 e copia del tesserino del codice fiscale), che deve essere conservata a cura della società e messa a disposizione della FIR a semplice richiesta.

In difetto di tale adempimento o di mancata produzione della documentazione entro 10 giorni dalla richiesta, il tesserato sarà cancellato d'ufficio dagli elenchi della società e il tesseramento annullato, ferma restando, a carico del Presidente e della società, l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Il tesserato sarà altresì cancellato ove vengano accertate dichiarazioni mendaci e/o gravi difformità tra i dati ricavabili dalla documentazione e quelli immessi nel sistema ai fini del tesseramento del giocatore, ferma restando, anche in questo caso, a carico del Presidente e della società l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

L'annullamento produce i suoi effetti – con tutte le conseguenze regolamentari anche sulla omologazione delle gare, sin dalla data del tesseramento online.

Qualunque motivo che dovesse impedire il tempestivo tesseramento online (guasto tecnico, difficoltà di collegamento etc.) non potrà essere portato a giustificazione dell'utilizzo di un giocatore non tesserato in una gara ufficiale.

I giocatori potranno essere tesserati fino ad un'ora prima dell'orario di inizio della gara fissato dalla C.O.G. a cui gli stessi intendono partecipare.

Il tesseramento si ritiene effettuato quando l'utente riceve la "conferma" telematica dell'avvenuta registrazione.

I giocatori di cittadinanza straniera, salvo quelli delle categorie Under 6, Under 8, Under 10, Under 12, Under 14, Under 16 che non sono soggetti a restrizione, sono tesserati con le usuali modalità cartacee nel rispetto delle norme previste dal regolamento.

2.1.1 IDONEITÀ FISICO – SPORTIVA (Regolamento sanitario art. 7)

Le società sono tenute all'osservanza del Regolamento Sanitario Federale per quanto attiene all'accertamento dell'idoneità fisico-sportiva dei tesserati giocatori. (Regolamento pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina settore sanitario)

Ai fini e per gli effetti del D.M. 18.2.1982, sono agonisti tutti gli atleti tesserati di età compresa tra i 12 anni e il compimento del 42esimo anno di età, con possibilità per questi ultimi di concludere la stagione sportiva in corso anche dopo il compimento del 42esimo anno di età.

Ai fini e per gli effetti della Legge 9 agosto 2013 n.98 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 63/L alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013) che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69

(cosiddetto "decreto del fare"), ai giocatori di età compresa tra i 12 anni (già compiuti) e i 42 anni (non ancora compiuti) è richiesto il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica. Diversamente, a tutti gli altri atleti tesserati (giocatori che non hanno ancora compiuto i 12 anni di età e giocatori della categoria Old) è fatto obbligo di dotarsi di certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale per i propri assistiti, dal pediatra di libera scelta per i propri assistiti, da un medico specialista in medicina dello sport o da un medico della FMSI del CONI. Saranno i medici certificatori a stabilire dopo anamnesi e visita se gli interessati necessitano di ulteriori accertamenti quali ad esempio, l'elettrocardiogramma. Non sono sottoposti a obbligo di certificazione medica per l'esercizio dell'attività sportiva prescolare i giocatori di età compresa tra 0 e 6 anni ad eccezione dei casi indicati dal pediatra (D.M. Salute e Sport del 28.02.2018)

Il certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica, il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, che hanno validità annuale dalla data del rilascio, e il certificato dell'avvenuta vaccinazione antitetanica, vanno conservati agli atti della società. In caso di trasferimento del giocatore essi vanno consegnati insieme al nulla-osta alla nuova società. Il Presidente della società che riceve il giocatore deve accertarsi della validità dei certificati di idoneità di cui diventa responsabile a tutti gli effetti.

Il Presidente di una società, apponendo la propria firma sui modelli di tesseramento, si assume ogni responsabilità circa il rispetto delle disposizioni sopraindicate.

2.2 PRIMO TESSERAMENTO DIRIGENTI

Il Consiglio Federale, preso atto del Regolamento di Giustizia Federale, che introduce l'obbligo per cui le comunicazioni relative alla giustizia sportiva vengano effettuate a mezzo PEC, dispone che ogni tesserato elegga il proprio domicilio presso la società di appartenenza per tutte le comunicazioni attinenti alla giustizia sportiva, che avverranno a mezzo indirizzo PEC della società.

La società affiliata può effettuare il tesseramento di nuovi dirigenti in qualsiasi momento dell'anno, inviando alla FIR - Ufficio Affiliazioni/Tesseramenti - Roma:

- **il verbale dell'Assemblea in cui sono stati eletti;**
- **la domanda di tesseramento del dirigente (mod. 12) con copia del tesserino di codice fiscale.**

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte con particolare attenzione al tipo di qualifica che lo stesso riveste nel Consiglio Direttivo e sottoscritta dallo stesso e dal Presidente della società.

2.3 PRIMO TESSERAMENTO PERSONALE DI SOCIETÀ

La società affiliata può effettuare il nuovo tesseramento del personale in qualsiasi momento dell'anno, inviando a Comitato Regionale FIR di competenza

- **la domanda di tesseramento del personale (mod. 12) con copia del tesserino di codice fiscale:**

- deve essere compilata in ogni sua parte, con particolare attenzione all'incarico che svolge nella società;
- deve essere accompagnata da fotocopia dell'attestato professionale, nel caso di medici, massaggiatori, fisioterapisti e fotografi.

2.4 TESSERAMENTO GIOCATORI

Non vi è alcun termine per il tesseramento di nuovi giocatori di formazione italiana seniores, juniores e propaganda. Per i giocatori stranieri, anche se di formazione italiana e anche se tesserati in Italia nella stagione sportiva precedente, il termine ultimo per la presentazione della richiesta del tesseramento (seniores maschile e femminile) è fissato al 2 marzo della stagione sportiva in corso. Il termine massimo per il completamento della documentazione è di 10 giorni, pena l'inammissibilità della richiesta di tesseramento.

2.4.1 FORMAZIONE

2.4.1.1 DEFINIZIONE DI GIOCATORE DI FORMAZIONE ITALIANA E DI GIOCATORE DI FORMAZIONE NON ITALIANA

Ai fini del presente regolamento, preso atto delle delibere del C.F. in proposito, i giocatori si distinguono in due categorie:

- GIOCATORI DI FORMAZIONE ITALIANA
- GIOCATORI DI FORMAZIONE NON ITALIANA.

A. GIOCATORI DI FORMAZIONE ITALIANA

La categoria di "GIOCATORI DI FORMAZIONE ITALIANA" è stata definita dal Consiglio Federale, secondo le indicazioni del CONI (delibera del Consiglio Nazionale n.1276 del 16/07/2005) al fine di promuovere l'utilizzazione nell'attività seniores di giocatori che si sono formati nei vivai italiani.

Sono definiti **GIOCATORI DI FORMAZIONE ITALIANA:**

i giocatori di cittadinanza italiana che siano stati tesserati e che abbiano svolto l'attività sportiva in Italia per almeno una stagione sportiva nei settori propaganda e/o juniores di società italiane.

I giocatori di cittadinanza straniera che NON siano, all'atto del primo tesseramento da giocatore seniores provenienti da federazione straniera, che siano stati tesserati e che abbiano svolto l'attività sportiva in Italia per almeno due stagioni sportive complete (con la partecipazione a gare spalmate per l'intero calendario di programmazione) nei settori propaganda e/o juniores di società italiane.

Inoltre:

- a) Sono equiparati** ai soli fini regolamentari ai giocatori di formazione italiana, i giocatori di cittadinanza italiana o straniera stabilmente residenti in Italia, che non abbiano mai praticato il gioco del rugby in precedenza e tesserati per la prima volta in Italia senza provenire da altra Federazione.

N.B.: PER "**STABILMENTE RESIDENTI IN ITALIA**" SI INTENDE AVER STABILITO IN MODO DURATURO IN ITALIA, I PROPRI INTERESSI PERSONALI/FAMILIARI E DI OCCUPAZIONE.

PER "**CHE NON ABBIANO MAI PRATICATO IL GIOCO DEL RUGBY IN PRECEDENZA**" SI INTENDE NON AVER MAI PRATICATO IL GIOCO DEL RUGBY IN OGNI SUA FORMA (AD ESEMPIO: RUGBY A 13 O PRESSO FEDERAZIONI SCOLASTICHE) A PRESCINDERE DAL TIPO DI UNION O LEAGUE O ISTITUZIONE IN ESSA PRATICATO.

b) Sono equiparati ai giocatori di formazione italiana, ai soli fini regolamentari e per meriti sportivi, i giocatori di cittadinanza italiana o straniera che, pur non formati nei vivai giovanili italiani, maturino la seguente condizione:

➤ **Abbiano vestito la maglia della squadra nazionale assoluta**, in virtù delle regole per la eleggibilità nelle squadre nazionali della World Rugby (Regola n.8), maturando la relativa presenza, in almeno **dieci** incontri ufficiali della World Rugby.

➤ **Abbiano disputato almeno un test match ufficiale con la Nazionale Emergenti** divenendo ai sensi della Regola n.8 della World Rugby, eleggibili per la sola Nazionale Italiana (in vigore dalla stagione sportiva 2018/19).

Tale equiparazione produce i propri effetti regolamentari dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è maturata.

c) Sono temporaneamente equiparati ai giocatori di formazione italiana, ai soli fini del loro utilizzo nei Campionati Nazionali, i giocatori di formazione estera che partecipano al percorso formativo FIR nei Centri di Formazione Permanenti o nell'Accademia Nazionale, durante il periodo di frequenza dell'attività stessa, ferma restando, ai sensi della delibera del CF n° 62/2013, l'acquisizione dello status definitivo al compimento dei due anni del percorso formativo federale.

d) Il giocatore di formazione italiana, eleggibile per la nazionale italiana come pure per altra/e squadra/e nazionale/i ai sensi della Regola 8 della World Rugby, qualora opti per giocare con una nazionale estera (squadra nazionale e/o seconda squadra nazionale) perdendo così, ai sensi della normativa sopra richiamata, l'eleggibilità per la nazionale italiana, **sarà**, per l'effetto, ad eccezione dei casi previsti dalla seguente lett. e), **equiparato** al giocatore di formazione estera ai fini della sua utilizzazione.

e) Gli effetti previsti dalla lett. d) non si producono laddove il giocatore, eleggibile per la nazionale italiana e quella di altra federazione estera, ai sensi della Regola 8 della World Rugby, opti per la squadra nazionale della federazione straniera che sia classificata, al momento della convocazione, oltre il 20° posto nel ranking World Rugby. La presente eccezione è rivolta a favorire la crescita rughistica delle squadre nazionali di quei paesi.

Il giocatore che riceve una convocazione per giocare nella squadra nazionale e/o la seconda squadra nazionale di una federazione estera e che intenda optare per la stessa, deve darne preventiva comunicazione scritta alla Federazione.

f) Hanno diritto di essere equiparati ai giocatori di formazione italiana, ai fini della loro partecipazione ai campionati nazionali, i giocatori di formazione estera comunitari o che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e che al momento della richiesta di tesseramento si trovino legalmente nel territorio dello stato in forza di cittadinanza, status di comunitario o - se extracomunitari - con permesso di soggiorno diverso da quello lavoro/sport. Devono, peraltro, risultare tesserati in continuità da almeno 10 anni e stabilmente residenti e/o dimoranti in Italia.

g) Hanno diritto di essere equiparati ai giocatori di formazione italiana, ai fini della loro partecipazione ai campionati nazionali, i giocatori di formazione estera che abbiano partecipato ad almeno 4 (quattro) tornei ufficiali della squadra nazionale Seven (Rugby Europe/Rugby World).

B. GIOCATORI DI FORMAZIONE NON ITALIANA

Sono considerati ai fini regolamentari giocatori di "formazione non italiana", tutti coloro che non rientrano in una delle definizioni di che sopra.

2.4.2 UTILIZZAZIONE GIOCATORI

2.4.2.1 DI FORMAZIONE ITALIANA

Il C.F. ha stabilito i criteri di utilizzazione dei giocatori di formazione italiana (o ad essi equiparati), da inserire nella lista gara di ogni partita disputata, per la stagione sportiva in corso:

- Eccellenza - Top 12: minimo 19 (diciannove) giocatori di formazione italiana su 22 giocatori in lista;
minimo 20 (venti) giocatori di formazione italiana su 23 giocatori in lista;
- Serie A maschile: minimo 20 (venti) giocatori di formazione italiana su 22 giocatori in lista;
minimo 21 (ventuno) giocatori di formazione italiana su 23 giocatori in lista;
- Serie A femminile: minimo 20 (venti) giocatori di formazione italiana su 22 giocatori indicati in lista
minimo 21 (ventuno) giocatori di formazione italiana su 23 giocatori in lista;
- Serie B: minimo 21 (ventuno) giocatori di formazione italiana su 22 giocatori in lista;
- Serie C: minimo 20 (venti) giocatori di formazione italiana su 22 giocatori in lista.

N.B.: LA DISPOSIZIONE DI CUI SOPRA RESTA VALIDA ANCHE NEL CASO IN CUI NELLA LISTA GARA SIA INDICATO UN NUMERO DI GIOCATORI INFERIORE A 22 O 23 TESSERATI (AD ESEMPIO PER LA SERIE ECCELLENZA – TOP 12): 20 GIOCATORI IN LISTA GARA=19 GIOCATORI DI FORMAZIONE ITALIANA; SERIE A: 20 GIOCATORI IN LISTA GARA = 20 GIOCATORI DI FORMAZIONE ITALIANA; SERIE B: 21 GIOCATORI IN LISTA GARA = 21 GIOCATORI DI FORMAZIONE ITALIANA; SERIE C: 20 GIOCATORI IN LISTA GARA = 20 GIOCATORI DI FORMAZIONE ITALIANA)

2.4.2.2 DI FORMAZIONE NON ITALIANA NEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA - Top 12

Dei tre giocatori di formazione non italiana schierati in ciascuna gara almeno uno deve soddisfare una delle seguenti condizioni:

1. essere nato nell'anno **1996** o successivi;
2. aver giocato in via continuativa in Italia per le due stagioni sportive precedenti. Per continuità si intende che il giocatore, nelle due stagioni sportive, non abbia giocato in campionati di altre federazioni.

L'unica categoria di giocatori di formazione non italiana di cui è limitato il tesseramento sono i giocatori extracomunitari.

L'acquisizione della definizione di giocatore di formazione italiana attiene esclusivamente alla sfera della utilizzazione del giocatore seniores e non alla normativa sul tesseramento, per la quale restano ferme ed invariate le disposizioni in relazione alla nazionalità dei giocatori. Si precisa che il giocatore extracomunitario, benché di formazione italiana, resta sottoposto alle limitazioni di tesseramento previste dalla normativa in materia di permesso di soggiorno per le società di Eccellenza – Top 12 e di serie A.

2.4.3 GIOCATORI EXTRACOMUNITARI E ASSIMILATI ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA (SOCIETÀ DI ECCELLENZA -TOP 12 E SERIE A maschile e femminile)

Sono extracomunitari i giocatori che hanno la nazionalità di uno stato diverso da quelli della Unione Europea (UE).

Il CONI, in adempimento alle disposizioni di legge, ha riconosciuto alla FIR un contingente complessivo di **80** permessi per attività sportiva dilettantistica lavoro subordinato/sport, motivi di lavoro e familiari per i giocatori e personale di società. Sono esclusi dal computo i tecnici e i preparatori atletici.

Il permesso di soggiorno è strettamente collegato alla società che lo richiede e, pertanto, il giocatore non può essere tesserato, anche nel corso del campionato, per altra società.

La circolare del CONI riguardante le procedure e gli adempimenti relativi agli ingressi e al soggiorno in Italia degli sportivi extracomunitari (DPR 334/2004 art. 37) è pubblicata sul sito istituzionale del CONI. Si richiama, peraltro, l'attenzione di tutte le affiliate al rispetto di tali procedure e adempimenti con particolare riguardo al rilascio dei **visti per partecipazione a gara sportiva e per il rilascio dei visti per lavoro subordinato/sport e attività sportiva dilettantistica.**

Il C.F ha deliberato di attribuire a ciascuna società di serie Eccellenza – Top 12 e A (maschile e femminile) un numero massimo di permessi di soggiorno che corrisponde al numero massimo di soggetti extracomunitari tesserabili:

Serie Eccellenza – Top 12: n.3 permessi di soggiorno
 Serie A (maschile): n.1 permesso di soggiorno
 Serie A (femminile): n.1 permesso di soggiorno

I giocatori, una volta tesserati previa presentazione della ricevuta della raccomandata assicurata con cui è stato richiesto il permesso di soggiorno, possono essere utilizzati liberamente nel rispetto del numero massimo dei giocatori di formazione non italiana previsto per ciascuna categoria.

Il tesseramento del giocatore extracomunitario non può essere annullato salvo che, entro il termine di 30 giorni dall'ingresso in Italia, la società ne chieda l'annullamento per inidoneità fisica alla pratica dello sport del rugby, comprovata da certificato medico, a condizione che:

- a) il giocatore non abbia ritirato il permesso di soggiorno;
 - b) il giocatore non abbia mai disputato alcuna gara di Campionato.
- Il termine di cui sopra è perentorio e, una volta scaduto il tesseramento non potrà più essere annullato per qualunque motivo.

2.4.4 ALTRI SOGGETTI EXTRACOMUNITARI (SOCIETÀ SERIE B/ SERIE C)

Al di fuori dei casi di che sopra, la Commissione Tesseramenti delegata dal C.F. su **richiesta motivata e documentata** della società che richiede il tesseramento, può autorizzare il tesseramento per le società di serie B e C di soggetti che trovandosi legittimamente e stabilmente nel territorio dello Stato per motivi diversi da quelli sportivi desiderino partecipare all'attività sportiva federale.

Sono requisiti **inderogabili** per l'ammissibilità della richiesta di tesseramento le seguenti condizioni:

- a) che il soggetto sia munito di valido permesso di soggiorno diverso da attività sportiva dilettantistica (lavoro subordinato sport) escluso in ogni caso il visto per turismo;
- b) che il soggetto all'atto della richiesta di tesseramento non provenga da federazione straniera o che nella stagione sportiva precedente non sia stato tesserato con nulla osta della federazione estera di provenienza;
- c) che il soggetto sia stabilmente dimorante in Italia nell'area geografica ove ha sede la società da almeno 6 mesi consecutivi al momento della richiesta di tesseramento, per comprovati motivi di:

✓ lavoro: che risulti essere fonte primaria della propria sussistenza;

✓ studio: iscrizione scuola media superiore per soggetti che non abbiano superato 20 anni di età, o iscrizione e frequenza a corso di laurea per soggetti che non abbiano superato 25 anni di età;

✓ ricongiungimento familiare: od altro motivo diverso da quello sportivo.

I giocatori una volta tesserati possono essere utilizzati liberamente nel rispetto del numero massimo dei giocatori di formazione non italiana previsto per ciascuna categoria.

2.4.5 ACQUISIZIONE CITTADINANZA ITALIANA DURANTE LA STAGIONE SPORTIVA

Il tesserato giocatore che ha acquisito la cittadinanza italiana durante la stagione sportiva in corso, ha il diritto di tesserarsi come cittadino italiano entro il 31 marzo della stagione sportiva in corso e previa dismissione del precedente tesseramento.

2.4.6 GIOCATORI DI FORMAZIONE ESTERA PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI SERIE C

Il tesserato giocatore di formazione estera che abbia superato il 35esimo anno di età, se domiciliato stabilmente in Italia da almeno cinque anni, non contribuisce al cumulo del numero dei giocatori di formazione estera ammessi a giocare in

squadre che partecipano al Campionato di Serie C ove ciò sia esplicitamente richiesto per iscritto dalla società.

2.5 PRIMO TESSERAMENTO GIOCATORI

Le pratiche di tesseramento saranno espletate entro 15 giorni dalla data di arrivo della documentazione.

I documenti relativi ai tesseramenti, come sotto indicati, devono essere spediti alla FIR o ai Comitati Regionali competenti via posta a mezzo raccomandata. La trasmissione, a mezzo email, di documenti relativi al tesseramento potrà essere accettata solo per le integrazioni di documenti mancanti, e non esonera la società dalla trasmissione in originale.

TERMINI PER IL TESSERAMENTO

I giocatori seniores devono presentare le richieste di tesseramento nell'intervallo temporale **1° luglio - 2 marzo** della stagione sportiva in corso. Per tale categoria di giocatori la data del 2 marzo è, pertanto, da considerarsi termine ultimo per l'effettuazione del tesseramento.

Possono, invece, essere tesserati oltre il termine del 2 marzo i giocatori **non provenienti da altra federazione che non abbiano mai praticato il gioco del rugby.**

2.5.1 GIOCATORI ITALIANI

Il tesserato giocatore di categoria Propaganda che, per la prima volta assoluta, si tesserava per una società affiliata, ha diritto di recedere dal tesseramento entro tre mesi dalla sottoscrizione del mod.12 e di tesserarsi con altra società.

Il recesso dal primo tesseramento e il tesseramento per una seconda società, può avvenire anche contestualmente mediante esplicita richiesta del genitore o esercente la responsabilità genitoriale.

DOCUMENTI

Il Consiglio Federale preso atto del nuovo Regolamento di Giustizia Federale che introduce l'obbligo che le comunicazioni relative alla giustizia sportiva vengano effettuate a mezzo PEC, dispone che ogni tesserato elegga il proprio domicilio presso la società di appartenenza per tutte le comunicazioni attinenti alla giustizia sportiva, che avverrà a mezzo indirizzo PEC della società.

a) **La domanda di tesseramento** (mod.12 debitamente compilato e copia del tesserino del codice fiscale)

Nel caso di giocatori minorenni, la domanda deve essere compilata sull'apposito mod.12 "Minori" (con autocertificazione) e sottoscritta dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale e dal Presidente della società.

Inoltre per i giocatori italiani nati all'estero occorre:

➤ **Nulla-osta della Federazione di provenienza**

(Attestante il livello nel quale hanno giocato)

➤ **Copia di un documento**

(dal quale si evinca la cittadinanza italiana)

Al fine del riconoscimento o meno della formazione "Equiparata Italiana":

- **Richiesta scritta della società** (precisando il tipo di formazione da attribuire al giocatore)
- **Dichiarazione del giocatore** (di NON aver mai giocato a rugby in altre federazioni)
- **Dichiarazione ufficiale della federazione** del paese di origine o di quella di ultima residenza che attesti che il soggetto **non è mai stato tesserato** come giocatore in quella federazione. In alternativa, qualora il giocatore fosse residente in Italia dall'infanzia, potrà essere presentato un certificato storico di residenza.

Le domande di tesseramento dei giocatori Seniores e delle categorie Giovanile e Propaganda nati e residenti in Italia e il tesseramento dei giocatori della categoria propaganda nati all'estero saranno effettuate dal C.R. delegato e pertanto le stesse dovranno essere inviate direttamente al proprio Comitato.

N.B.: LE DOMANDE DI CHE SOPRA RELATIVE A SOGGETTI AFFILIATI DEL TRENITINO ALTO ADIGE DEVONO ESSERE INDIRIZZATE AL COMITATO REGIONALE VENETO

2.5.2 GIOCATORI STRANIERI (ART. 41 R.O.)

Le domande di tesseramento dei giocatori stranieri devono essere sempre indirizzate all'Ufficio tesseramenti della FIR – Ufficio Tesseramenti/Affiliazioni-Roma.

COMMISSIONE TESSERAMENTI E AFFILIAZIONI

Il tesseramento dei giocatori stranieri è subordinato al parere di conformità della documentazione prescritta da parte della Commissione tesseramenti e affiliazioni, che si riunisce settimanalmente presso l'Ufficio Tesseramenti. In difetto del parere positivo e incondizionato della Commissione, l'Ufficio Tesseramenti non è, in nessun caso, autorizzato al tesseramento.

Si invitano, pertanto, le società a far pervenire, per tempo e completa in ogni sua parte, la documentazione per il tesseramento dei giocatori stranieri.

Ad ogni riunione della Commissione saranno esaminate tutte le richieste di tesseramento pervenute sino a quel momento, con emissione di contestuale parere. Le richieste pervenute successivamente alla riunione, saranno esaminate alla riunione successiva.

NULLA-OSTA DELLA FEDERAZIONE DI PROVENIENZA

I giocatori provenienti da federazione straniera, anche se già tesserati per società italiane nelle precedenti stagioni sportive, devono allegare alla domanda di tesseramento annuale il nulla-osta della federazione di provenienza con attestazione, secondo le regole della World Rugby, del livello nel quale hanno giocato, salvo che il precedente nulla-osta non sia stato rilasciato a tempo indeterminato.

2.5.2.1 GIOCATORI STRANIERI SENIORES

Ai sensi dell'art. 41 comma 4 del Regolamento Organico, i giocatori stranieri di categoria Seniores sono sottoposti a **vincolo per il solo anno sportivo** per il quale è stata rilasciata la tessera, salvo diversa indicazione espressa con accordo collaterale tra giocatore e società, che deve essere depositato in federazione al momento del tesseramento.

GIOCATORI EXTRACOMUNITARI - VISTI E PERMESSI

Il visto di ingresso turistico non consente, in alcun caso, il tesseramento di giocatori extracomunitari.

SERIE ECCELLENZA – TOP 12 E SERIE A FEMMINILE E MASCHILE

I giocatori extracomunitari che intendono essere tesserati per partecipare al Campionato di Serie Eccellenza – Top 12- e Serie A femminile e maschile, nelle quote dei giocatori extracomunitari tesserabili stabilite per i propri Campionati, devono essere in possesso di uno dei seguenti visti:

- per attività sportiva dilettantistica;
- per motivi di lavoro;
- per motivi familiari;
- "carta di soggiorno".

In caso di ingresso con il visto per attività sportiva dilettantistica è necessario presentare anche la ricevuta, rilasciata dall'ufficio postale presso il quale si è consegnata l'assicurata, contenente la documentazione richiesta per ottenere il permesso di soggiorno. Copia del permesso di soggiorno – una volta ottenutone il rilascio - dovrà essere, in ogni caso, inviata all'Ufficio Tesseramenti della FIR, a cura del presidente della società.

Fanno eccezione alla regola i giocatori extracomunitari che, nelle precedenti stagioni sportive, abbiano effettuato il tesseramento previa presentazione di copia del visto di ingresso per lavoro subordinato/sport. Esclusivamente a tali giocatori è concesso di effettuare il ri-tesseramento presentando, eventualmente, copia del visto di ingresso per lavoro subordinato/sport.

SERIE B e C

I giocatori extracomunitari Seniores che intendano tesserarsi per le società di Serie B e C devono essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di studio (*Corso regolare medio superiore o inferiore o corso di laurea universitario*), di religione o ricongiunzione al nucleo familiare e devono essere stabilmente dimoranti in Italia. La società richiedente è tenuta a presentare tale permesso di soggiorno al momento della richiesta di tesseramento.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI CONSULTINO I SEGUENTI DOCUMENTI:
PROCEDURA PER L'INGRESSO IN ITALIA DI SPORTIVI NON COMUNITARI
DILETTANTI SUL LINK: [HTTP://WWW.CONI.IT/IT/SPORTIVI-NON-COMUNITARI-INGRESSO-E-PERMESSO-DI-SOGGIORNO-IN-ITALIA.HTML](http://www.coni.it/it/sportivi-non-comunitari-ingresso-e-permesso-di-soggiorno-in-italia.html)**

DOCUMENTI GIOCATORI STRANIERI SENIORES

Per ottenere il tesseramento dei giocatori, la società dovrà inviare alla FIR:

- a) **domanda di tesseramento** (mod. 12 debitamente compilato e copia del tesserino del codice fiscale;
- b) **nulla-osta della Federazione di provenienza;**
- c) **fotocopia del passaporto;**
- d) **dichiarazione del Presidente della società** attestante la veridicità dei dati e l'autenticità dei documenti prodotti, nonché la regolarità dello straniero per quanto riguarda la normativa di soggiorno.
- e) **memorandum:** eventuale accordo tecnico-agonistico per qualsiasi categoria di giocatore.

Per gli extracomunitari, raccomandando di prendere visione delle disposizioni dettate dal C.O.N.I. in materia pubblicate sul sito federale (www.federugby.it) e sul sito del C.O.N.I. (www.coni.it):

1. **Copia del visto di ingresso** e del permesso di soggiorno per attività sportiva dilettantistica, di lavoro e familiari, per giocatori di società di Serie Eccellenza - Top 12 e Serie A.
2. **Copia del visto di ingresso** e permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di studio, di religione o ricongiunzione al nucleo familiare per i giocatori di società di Serie A, B e C ovvero la "carta di soggiorno".

NOTA BENE: Nel caso il permesso di soggiorno non sia stato ancora rilasciato è necessario presentare la ricevuta, rilasciata dall'ufficio postale presso il quale si è consegnata l'assicurata, contenente la documentazione richiesta per ottenere il permesso di soggiorno o il cedolino della richiesta di rinnovo dello stesso se scaduto.

2.5.2.2 GIOCATORI STRANIERI U. 18

UTILIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del Regolamento Organico, i giocatori stranieri di categoria U.18, tesserati per la prima volta in detta categoria, **potranno partecipare esclusivamente al campionato di categoria.**

A meno che si tratti di giocatori già tesserati che accedano al tesseramento per passaggio da categoria inferiore, il Consiglio Federale autorizza la Commissione Tesseramenti a tesserare fino a due nuovi giocatori stranieri di categoria (primo tesseramento assoluto) a seguito di motivata domanda della società.

Il limite di utilizzazione di giocatori provenienti da federazione straniera resta fissato nel numero di due per ciascuna gara. L'iscrizione del tesserato nella lista gara è funzionale all'utilizzazione del giocatore stesso

DOCUMENTI GIOCATORI STRANIERI U. 18

Per ottenere il tesseramento dei giocatori, la società dovrà inviare alla FIR:

- a) **domanda di tesseramento** (mod. 12 debitamente compilato e copia del tesserino del codice fiscale;
- Nel caso di giocatori minorenni, la domanda deve essere compilata sull'apposito mod.12 "Minori" (con autocertificazione) e sottoscritta dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale e dal Presidente della società;
- b) **nulla-osta della Federazione di provenienza;**
- c) **fotocopia del passaporto;**

d) dichiarazione del Presidente della società attestante la veridicità dei dati e l'autenticità dei documenti prodotti, nonché la regolarità dello straniero per quanto riguarda la normativa di soggiorno;

e) Memorandum: eventuale accordo tecnico-agonistico per qualsiasi categoria di giocatore;

f) certificato di iscrizione e frequenza all'anno scolastico o contratto di lavoro subordinato;

g) ai sensi della legge 205/2017 art. 1 comma 369 lett. e), per i giocatori extracomunitari, seppur non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno in Italia, purché iscritti da almeno un anno ad una classe dell'ordinamento scolastico italiano, valgono le disposizioni di cui ai punti da a) a g) più sopra esposte;

h) per gli extracomunitari che non risultino iscritti a istituti scolastici italiani copia del visto di ingresso e permesso di soggiorno **per motivi di lavoro, di studio, di religione o ricongiunzione al nucleo familiare.**

2.5.2.3 GIOCATORI STRANIERI CATEGORIA U16, U14 E ATTIVITÀ PROPAGANDA

Il tesseramento di giocatori stranieri di categoria U16 e U.14 non è soggetto a limitazioni e possono essere tesserati tramite TOL (tesseramento on-line) o Comitato Regionale di competenza.

DOCUMENTI

Per ottenere il tesseramento dei giocatori, la società dovrà inviare alla FIR:

a) domanda di tesseramento (mod. 12 debitamente compilato e copia del tesserino del codice fiscale). La domanda deve essere compilata sull'apposito mod. 12 "Minori" (con autocertificazione) e sottoscritta dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale e dal Presidente della società;

b) permesso di soggiorno o certificato di frequenza scolastica;

c) documento da cui si evinca la cittadinanza;

d) dichiarazione del Presidente della società attestante la veridicità dei dati e l'autenticità dei documenti prodotti, nonché la regolarità dello straniero per quanto riguarda la normativa di soggiorno.

2.6 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO

Le pratiche di tesseramento saranno espletate entro 15 giorni dalla data di arrivo della documentazione completa.

CONTINUITÀ DEL TESSERAMENTO AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE

Si ricorda che presupposto essenziale per l'esecuzione delle sanzioni è il perdurare del tesseramento del soggetto sanzionato.

Il Consiglio Federale, ai fini della continuità della esecuzione della sanzione della interdizione, ha deliberato che il tesseramento si intende continuativo solo se il

soggetto interdetto rinnovi il tesseramento entro il 31 luglio della stagione sportiva successiva.

2.6.1 TESSERAMENTO GIOCATORI

2.6.1.1 TERMINI PER IL RINNOVO DEL TESSERAMENTO

Per i giocatori seniores resta confermata la scadenza del **2 marzo della stagione sportiva in corso** quale data ultima ai fini della partecipazione all'attività ufficiale.

I giocatori italiani tesserati e utilizzati nella stagione sportiva precedente, possono essere tesserati e liberamente utilizzati dalla società di appartenenza **anche oltre la scadenza del 2 marzo. Tale disposizione vale anche per i giocatori provenienti dalla categoria giovanile/propaganda non sottoposti a vincolo.**

I giocatori italiani non tesserati sia nella corrente stagione sportiva che in quella precedente possono tesserarsi, facendone specifica richiesta *all'Ufficio Tesseramenti di Roma*, **anche oltre la scadenza del 2 marzo ma in tal caso possono partecipare soltanto all'attività interna della società e all'attività non ufficiale.**

Si raccomanda di non utilizzare detti giocatori nell'attività ufficiale per non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 29 lett. e) del R.G.

Il Consiglio Federale ha ritenuto così di venire incontro all'esigenza di garantire a tutti coloro che lo desiderano l'accesso alla pratica sportiva con tutte le tutele derivanti dal tesseramento, fermo restando, però, il principio di salvaguardare la regolarità dello svolgimento dei campionati attraverso la fissazione di un termine ultimo all'accesso dell'attività ufficiale federale.

2.6.1.2 TESSERAMENTO GIOCATORI CITTADINANZA ITALIANA E CITTADINANZA STRANIERA DALLA PROPAGANDA ALL' U.16

I tesseramenti dei giocatori di cittadinanza italiana, tesserati nella precedente stagione sportiva, sono rinnovabili tramite TOL (tesseramento on-line) nel rispetto delle norme previste riportate al punto 2 della presente circolare, sino ai termini previsti per categoria o tramite C.R. con le usuali modalità cartacee nel rispetto delle norme previste dal regolamento.

I tesseramenti dei giocatori di cittadinanza straniera delle categorie Under 6, Under 8, Under 10, Under 12, Under 14 e Under 16 possono esser rinnovati tramite TOL.

Per poter procedere al rinnovo del tesseramento dei giocatori già tesserati nella precedente stagione sportiva per la stessa società, è assolutamente necessario che la società abbia provveduto al rinnovo della affiliazione e non sia in posizione debitoria nei confronti della FIR. In caso contrario la procedura di tesseramento on-line verrà sospesa fino alla estinzione del debito.

2.6.1.3 TESSERAMENTO GIOCATORI CITTADINANZA STRANIERA DALL'U18 ALLA CATEGORIA SENIORES

Il tesseramento giocatori di cittadinanza straniera dalla categoria U.18 sino alla senior è rinnovabile con le usuali modalità cartacee nel rispetto delle norme previste dal regolamento.

3. TRASFERIMENTI

3. TRASFERIMENTI

3.1 DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI

Il trasferimento di giocatori da una società ad un'altra avviene per:

- a) trasferimento temporaneo (prestito) mediante nulla-osta
- b) trasferimento per prestito senza nulla-osta
- c) trasferimento definitivo con nulla-osta
- d) trasferimento definitivo senza nulla-osta
- e) doppio trasferimento

PER I TRASFERIMENTI SUB A), C), E) DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI, A PENA DI NULLITÀ, I MODULI FORNITI DALLA FIR RECANTI LA DICITURA "STAGIONE SPORTIVA 2020/2021" (DEFINITIVO MOD. 13/20, PRESTITO MOD. 14/20), PUBBLICATI SUL SITO FEDERALE www.federugby.it alla pagina modulistica federale

3.1.1 TRASFERIMENTO TEMPORANEO (PRESTITO) ARTT. 48 E 49 R.O.

Il trasferimento temporaneo ha validità solo per l'anno sportivo in corso, al termine del quale, se non diversamente stabilito, il giocatore rientra nella società di appartenenza.

Le società per poter procedere al tesseramento di giocatori avuti in prestito devono inviare alla FIR, a partire dall'1.07.2020 fino al 2 marzo 2021 a mezzo posta raccomandata la sotto elencata documentazione:

1. domanda di trasferimento/tesseramento (mod. 12);
2. mod. 14 nulla-osta "prestito" debitamente sottoscritto dal Presidente della società cedente.

Nel caso in cui la società cedente abbia già tesserato il giocatore e stampato la relativa tessera, il successivo rilascio del nulla-osta del Presidente sottintende l'automatico annullamento della tessera stessa e la sua inutilizzazione.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 49, c. 2 del R.O. il soggetto affiliato non può concedere in prestito, nella stessa stagione sportiva, più di DIECI giocatori per categoria di età.

3.1.2 TESSERAMENTO TEMPORANEO PER GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO

Il Consiglio Federale, su richiesta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, nei limiti dei posti assegnati dal bando, concede il nulla-osta d'ufficio per il trasferimento al G.S. Fiamme Oro dei vincitori del concorso pubblico indetto annualmente dal Ministero dell'Interno, salvo che il giocatore non sia sottoposto a un vincolo volontario con la società di appartenenza. In tal caso è necessario il nulla-osta della società di appartenenza.

Resta inteso che nel caso in cui il giocatore intenda trasferirsi successivamente a società diversa, potrà farlo previo nulla-osta della società di originaria appartenenza.

3.1.3 TRASFERIMENTO DEFINITIVO CON NULLA-OSTA

Le società per poter procedere al tesseramento di giocatori di altra società, devono inviare alla FIR, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 2 marzo 2021, la sotto elencata documentazione:

1. domanda di trasferimento/tesseramento (mod.12);
2. mod. 13 nulla-osta definitivo debitamente sottoscritto dal Presidente della società cedente.

Nel caso in cui la società cedente abbia già tesserato il giocatore e stampato la relativa tessera, il successivo rilascio del nulla-osta del Presidente sottintende l'automatico annullamento della tessera stessa e la sua inutilizzazione.

3.1.4 TRASFERIMENTO CON NULLA OSTA DI GIOCATORI DELLE CATEGORIE PROPAGANDA E GIOVANILI NON SOGGETTI AL VINCOLO REGOLAMENTARE

Al fine di favorire la continuità della pratica sportiva dei giovani giocatori il Consiglio Federale autorizza il trasferimento ad altra società dei giocatori tesserati per le categorie propaganda e giovanili non soggetti al vincolo regolamentare con nulla osta definitivo della società di appartenenza nei termini (2 marzo 2021) previsti dal presente regolamento.

3.1.5 TRASFERIMENTO DEFINITIVO SENZA NULLA-OSTA ARTT. 36-52 R.O.

Oltre ai casi previsti dall'art. 36 R.O. per cessazione del vincolo sportivo regolamentare, il giocatore che non abbia ottenuto il nulla-osta da parte della società cui è vincolato, può richiedere di essere trasferito ad altra società nei casi previsti dall'art. 52 R.O.

Tale trasferimento è concesso in via straordinaria dal Consiglio Federale solo in presenza di comprovati motivi oggettivi e soggettivi che determinino il trasferimento del giocatore in altro luogo non compatibile con la continuazione dell'attività sportiva.

Il trasferimento può essere concesso dal Consiglio Federale sentita la società di appartenenza e previo parere, se previsto, della Commissione Tesseramenti.

I giocatori sottratti alla disciplina della "indennità di formazione" (ad esempio: coloro che si sono tesserati per la prima volta da seniores) sono svincolati d'ufficio a partire dal 15° giorno dalla data di spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla società di appartenenza, con la richiesta di rilascio di nulla osta, nel caso quest'ultima non provveda spontaneamente al rilascio dello stesso.

3.1.6 TESSERAMENTO GIOCATORI SVINCOLATI D'UFFICIO A SEGUITO DI RITIRO DAI CAMPIONATI DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA

Nel caso in cui i soggetti affiliati si siano ritirati dai campionati a cui erano iscritti i tesserati sono svincolati di diritto ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett a) e 38 comma 2 del Regolamento Organico. Il tesseramento dei giocatori svincolati ai sensi di che sopra è autorizzato nel caso in cui, nel termine del 2 marzo della stagione sportiva in corso previsto per il tesseramento, si sia verificata la causa

dello svincolo di diritto e gli stessi abbiano richiesto il tesseramento per altro soggetto affiliato.

Nel caso in cui si verificasse una ipotesi di svincolo regolamentare nella categoria giovanile, il giocatore potrà essere tesserato per altra società, al di fuori dei termini, entro e non oltre il termine massimo previsto dal Regolamento Organico (31 marzo di ciascun anno).

3.1.7 DOPPIO TRASFERIMENTO

I giocatori che al 30 novembre 2020 sono già stati oggetto di un trasferimento – con o senza nulla-osta - possono essere ritrasferiti ad altra società con la stessa documentazione indicata per i trasferimenti, tra il 2° dicembre e il 2 marzo della stagione sportiva in corso, previo nulla-osta rilasciato da entrambe le società a meno che il giocatore non rientri nella società di appartenenza.

Si considera doppio trasferimento anche quello del giocatore a parametro zero o libero da qualunque vincolo che, tesseratosi per la corrente stagione sportiva con società diversa da quella della s.s. precedente, intenda ulteriormente trasferirsi ad altra società.

Il trasferimento (rientro) nella società di appartenenza è ugualmente considerato "doppio trasferimento".

3.1.8 TRASFERIMENTO DI GIOCATORI ITALIANI ALL'ESTERO

La World Rugby, con la Normativa n.4, ha definito lo **status dei giocatori** e disciplinato il loro trasferimento tra Federazioni. Il Regolamento è entrato in vigore il 1° settembre 1999.

3.1.9 TRASFERIMENTO DI GIOCATORI STRANIERI

In relazione alla disciplina del trasferimento di giocatori stranieri, si precisa quanto segue:

1. i giocatori stranieri sottoposti a vincolo regolamentare non sono subordinati alla disciplina del trasferimento (né definitivo né per prestito), essendo unicamente previsto il tesseramento annuale;
2. i giocatori stranieri sottoposti a vincolo volontario pluriennale sono sottoposti alla disciplina del trasferimento definitivo, da esercitarsi dal 1° luglio al 30 settembre della successiva stagione sportiva. Ciò vale anche per i giocatori stranieri extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno non vincolato alla società di appartenenza, ovvero di un nuovo permesso di soggiorno vincolato alla società a cui intendono trasferirsi.

Il termine di che sopra è perentorio.

Oltre al nulla-osta della società di appartenenza, la domanda di tesseramento deve essere integrata con il deposito di un *memorandum* che comprovi la sussistenza del vincolo volontario per un periodo uguale o superiore a quello precedente, oltre alla documentazione richiesta, se del caso, per i giocatori extracomunitari;

3. i giocatori stranieri di cui al punto n. 2) non sono soggetti alla disciplina del trasferimento temporaneo;

4. i giocatori italiani di formazione straniera sottoposti al vincolo regolamentare e non sottoposti alla disciplina della indennità di formazione sono soggetti alla stessa disciplina di cui al punto n. 2) e 3).

La World Rugby con la Normativa n. 4 ha disciplinato il **trasferimento di giocatori tra federazioni**, stabilendo che un giocatore non potrà essere tesserato o giocare in altra Federazione, finché questa non abbia ricevuto in originale o per fax il nulla-osta della Federazione di provenienza (regola 4.6.1).

La FIR, ai sensi della Normativa n. 4.6.5, non potrà comunque rifiutare il nulla-osta a meno che:

- a) il giocatore sia sottoposto a sospensione o procedimento disciplinare, fatta eccezione che per le sospensioni di periodo inferiore a 5 giornate e che la Federazione in cui il giocatore andrà a stabilirsi abbia confermato per iscritto che il giocatore sconterà la squalifica in gare di quella Federazione (4.6.3);
- b) il giocatore non abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi secondo i termini di un accordo con la Federazione o con il suo Club (4.6.4).

La World Rugby, ai sensi della Normativa n. 4.7 ha, altresì, previsto, che sia corrisposta un'**indennità per la formazione** del giocatore dilettante qualora lo stesso si trasferisca, con contratto, ad un Club professionistico di altra Federazione straniera.

L'indennità da corrisondersi è stabilita secondo quanto previsto dalla suddetta normativa e deve tener conto di:

1. costi reali sostenuti per la formazione (vitto alloggio e in proporzione, allenatori, spese di trasferta, infrastrutture ed impianti);
2. spese mediche sostenute per il giocatore;
3. spese indirette sostenute per il giocatore;
4. presenza del giocatore in rappresentative nazionali di qualsiasi livello;
5. presenze del giocatore nella formazione seniores del proprio Club;
6. età del giocatore;
7. periodo di tesseramento del giocatore con il Club.

Ai sensi della Normativa n. 4.7.7, ogni disaccordo fra le parti riguardante l'ammontare del compenso per la formazione del giocatore **non potrà aver effetto sulla sua attività sportiva e il rilascio del nulla-osta non potrà essere rifiutato**.

Se entro 28 giorni dalla data del rilascio del nulla-osta non sarà trovato un accordo, la controversia potrà essere segnalata dalla Federazione alla World Rugby che la demanderà agli organi preposti in conformità alla normativa 18.10.

I giocatori, sottoposti a vincolo regolamentare che si sono trasferiti all'estero, all'atto del rientro in Italia necessitano, per il tesseramento in una società diversa dalla società di appartenenza al momento del trasferimento all'estero, del nulla-osta della stessa, in tutti i casi previsti dalla normativa.

3.2 COMMISSIONE PARITETICA

Si richiama l'art. 45 del Regolamento Organico.

3.3 INDENNITÀ DI FORMAZIONE

Si richiama l'art. 46 del Regolamento Organico.

3.4 ACCORDI TECNICO/AGONISTICI

Il giocatore e la società di appartenenza possono stipulare tra di loro **accordi collaterali tecnico-agonistici**, durante i quali sono inapplicabili tutte le norme sui trasferimenti previsti dal R.O. con la sola esclusione del trasferimento definitivo mediante nulla-osta della società.

La validità e la opponibilità di tali accordi devono risultare dal "**memorandum**" che, debitamente sottoscritto dal Presidente della società e dal giocatore, deve essere depositato entro 30 giorni dalla sua stipulazione, presso la Commissione Tesseramenti, che lo annoterà in apposito registro.

L'elenco dei giocatori sottoposti a vincolo volontario nella stagione sportiva in corso verrà pubblicato sul primo comunicato federale utile.

Alla scadenza del termine previsto nell'accordo, il giocatore sarà svincolato dalla società di appartenenza, fatta salva l'applicazione delle norme statutarie e regolamentari.

N.B.: PER GLI ACCORDI STIPULATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE REGOLAMENTARI DELL'ART.38 (6 MARZO 2015 - DATA DI PUBBLICAZIONE SUL SITO FEDERALE), SARÀ APPLICATO, ALLA SCADENZA DEL TERMINE DELL'ACCORDO, QUANTO PREVISTO DAL CITATO ART. 38 PUNTO 4 DEL REGOLAMENTO ORGANICO.

Il **memorandum** deve, a pena di nullità, contenere:

1. il nome della società, il suo numero di codice FIR e il nome e cognome del legale rappresentante;
2. il nome e cognome del giocatore, luogo e data di nascita ed il suo numero di tessera;
3. la durata dell'accordo tecnico agonistico con indicazione della data di scadenza;
4. la dichiarazione di conoscenza degli effetti dell'accordo tecnico/agonistico sui trasferimenti e sul vincolo;
5. le sottoscrizioni autografe delle parti;
6. l'accettazione di adire l'arbitrato federale per fatti di natura patrimoniale connessi all'attività sportiva di cui all'art. 52 dello Statuto Federale.

4. ARBITRI

4. ARBITRI

N.B.: AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 26/6/2017 L'ASSENZA DELLA PERSONA ABILITATA (L'INCARICATO) ALL'UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE, COME PURE LA MANCANZA O LA NON IDONEITÀ DELLE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO DI QUEST'ULTIMO, INIBISCE ALL'ARBITRO DI DAR LUOGO ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA. IN VIRTÙ DELLO STESSO DECRETO, L'ARBITRO DOVRÀ, OBBLIGATORIAMENTE RIPORTARE NEL REFERTO ARBITRALE LA DICHIARAZIONE DELL'INCARICATO RIGUARDANTE LA PRESENZA IN CAMPO DEL DEFIBRILLATORE (SI VEDA, IN PROPOSITO E PER MAGGIOR CHIAREZZA, LA SEZIONE 5.2 DELLA PRESENTE CIRCOLARE INFORMATIVA).

AUSILIARI DI GARA – Ex Arbitro Derogato

Al fine di promuovere l'esercizio dell'attività arbitrale, il Consiglio Federale ha dato mandato al Presidente della CNAR di poter attribuire a tesserati la funzione arbitrale limitatamente alle categorie Propaganda e Giovanile, purché gli stessi tesserati si trovino in posizione di terzietà rispetto ai soggetti affiliati interessati.

Al termine della stagione sportiva le relative delibere assunte dal Presidente della CNAR riguardo alle funzioni attribuite dovranno essere ratificate dal Consiglio Federale.

I tesserati nelle funzioni di cui sopra sono denominati:

Ausiliari di Gara – In deroga a quanto previsto dall'art.65 ter R.O. tale funzione potrà essere conferita anche a tesserati di età superiore ai 24 anni e anche per una durata superiore ai tre anni. Tale funzione abilita il tesserato alla direzione di gara per le categorie Giovanili e Propaganda.

Gli stessi verranno inquadrati nella Categoria "I° Grado".

Tutta la documentazione necessaria al tesseramento, vedi punto 11.2 (Primo Tesseramento) e 11.3 (Rinnovo annuale del tesseramento), dovrà essere inviata alla Segreteria della CNAR.

La richiesta di Deroga e relativo tesseramento può essere richiesto solo nel momento in cui il tesserato abbia attivo un tesseramento per la corrente stagione sportiva.

RECAPITO POSTA ELETTRONICA (E-MAIL) FEDERALE

Tenuto conto che tutti i tesserati arbitri sono stati dotati di un indirizzo di posta elettronica Federale, si sottolinea che tale indirizzo è considerato recapito e-mail federale. Pertanto tutte le comunicazioni, saranno inviate all'indirizzo Federale assegnato.

RECAPITO POSTA CERTIFICATA

Il Consiglio Federale, preso atto del nuovo Regolamento di Giustizia Federale con cui si introduce l'obbligo che le comunicazioni relative alla giustizia sportiva vengano effettuate a mezzo PEC, dispone che ogni tesserato si doti di un indirizzo PEC da utilizzare per tutte le comunicazioni attinenti alla giustizia sportiva.

In mancanza di ciò, il tesserato si rende responsabile dell'impossibilità da parte degli Organi di Giustizia di notificare i provvedimenti che avranno comunque efficacia con la pubblicazione sull'Albo Federale (sito federale).

Dalla stagione in corso non sarà accettata alcuna altra forma di pagamento se non a **mezzo conto corrente postale (n° 69974004) e/o bonifico (cod. IBAN IT42X076010320000069974004) a favore della Federazione Italiana Rugby - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico - 00135 ROMA.**

4.1 INQUADRAMENTO

Gli Arbitri, in base a quanto statuito dal R.O. art. 64, sono inquadrati come segue:

Arbitri Effettivi – arbitri designabili a dirigere gare Ufficiali e non Ufficiali in ambito federale ed internazionali in possesso delle seguenti abilitazioni:

- a. I° grado (allievo arbitro effettivo): fino attività giovanile,
- b. II° grado 1° livello (arbitro effettivo): fino attività Seniores serie C,
- c. II° grado 2° livello (arbitro effettivo): fino attività Seniores serie B;
- d. II° grado 3° livello (arbitro effettivo): fino attività Seniores serie A;
- e. III° grado (arbitro effettivo): fino attività Seniores serie ECCELLENZA (TOP 12);
- f. IV° grado (arbitro effettivo): fino attività Seniores Internazionale.

Arbitri Fuori Ruolo – tesserati con funzioni gestionali e organizzative, didattiche, formative, di selezione, di designazione a livello nazionale e territoriale ed ogni altra attività connessa, con il vincolo di essere esclusi dalla attività di direzione gare.

All'atto del tesseramento e in base all'abilitazione conseguita, gli arbitri saranno utilizzati secondo quanto previsto dall'Organigramma della CNAr ratificato ed approvato dal Consiglio Federale della FIR.

Per quanto concerne gli arbitri provenienti da altre Federazioni (ex Aggregati), gli stessi saranno inseriti nella categoria "Arbitro Effettivo" con abilitazione che sarà definita dalla CNAr a seguito di presentazione del curriculum sportivo dell'attività svolta nella Federazione di provenienza.

Ai fini del riconoscimento nel sistema AS400 i tesserati arbitri saranno censiti con le seguenti codifiche:

Categorie - Abilitazioni "Arbitri Effettivi"	
I° Grado	131 0
II° Grado - 1° Livello	132 1
II° Grado - 2° Livello	132 2
II° Grado - 3° Livello	132 3
III° Grado	133 0
IV° Grado	134 0

La CNAr proporrà al termine della stagione sportiva in corso un Organigramma che definirà i quadri del settore arbitrale che successivamente sarà sottoposto all'approvazione e ratifica del Consiglio Federale della FIR, in presenza di tutti i requisiti regolamentari necessari stabiliti dal Regolamento Organico.

Funzioni "Arbitri Effettivi"		Abilitazione / Categorie
Gruppo Arbitri Internazionali	I3AI	IV° Grado
Gruppo Arbitri Eccellenza (TOP 12)	I3A N	III° Grado
Gruppo Arbitri Emergenti	I3E M	II° Grado – 3° Livello
Gruppo Arbitri Nazionale 1	I3N 1	II° Grado – 3° Livello
Gruppo Arbitri Nazionale 2	I3N 2	II° Grado – 2° Livello
Gruppo Assistenti Eccellenza (TOP 12)	I3G E	II° Grado – 2° Livello
Gruppo Assistenti Ecc/Arbitri	I3G A	II° Grado – 2° Livello
Gruppo Assistenti Nazionale	I3G N	II° Grado – 1° Livello
Gruppo Arbitro Regionale	I3C1	II° Grado – 1° Livello
Allievo Arbitro Effettivo	I3AE	I° Grado
Arbitro Minorenne	I3A S	I° Grado
Ausiliario di Gara (ex derogato)	I3K2	I° Grado
Gruppo Educatori Arbitro	I3EA	I° Grado

**Funzioni Arbitri "Fuori Ruolo
(1303)"**

Cnar Presidente	I3CP
Cnar Consiglieri	I3C C
Ufficio Tecnico Arbitrale (ex GTA)	I3G T
Coordinatori Regionali Arbitri	I3C O
Consigliere Regionale Arbitri	I3C R
Capo Sezione	I3C S
Ufficio Nazionale Designazioni	I3U D
Ufficio Regionale Designazioni	I3D R

Funzioni Arbitri "Fuori Ruolo (1303)" – "Tecnici Arbitrali"	
Tecnico Arbitrale 1° Grado (ex Tutor)	I3TT
Tecnico Arbitrale 2° Grado – 1° Livello (ex Osservatori Regionali)	I3T1
Tecnico Arbitrale 2° Grado – 2° Livello (ex Osservatori Nazionali)	I3T2
Tecnico Arbitrale 3° Grado (ex GTA)	I3T3
Tecnico Arbitrale 4° Grado	I3T3

4.2 PRIMO TESSERAMENTO

ARBITRO I° GRADO

Coloro che sono stati qualificati arbitri possono richiedere il tesseramento inviando alla Segreteria della Commissione Nazionale Arbitri la seguente documentazione:

a) domanda di tesseramento (mod. 6);

- b) documento legale d'identità;
- c) codice fiscale;
- d) autocertificazione attestante eventuali condanne in sede penale e procedimenti penali pendenti;
- e) certificato di idoneità fisica per attività sportiva agonistica alla pratica del Rugby o arbitro di Rugby;
- f) certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso "online" sulla "concussione e sicurezza nel rugby";
- g) eventuale permesso di soggiorno.

Nella categoria degli arbitri di I° Grado rientrano: Allievo Arbitro Effettivo, Arbitro Minorenne, Ausiliario di Gara ed Educatore Arbitro.

ARBITRO MINORENNE

Per tutti i tesserati FIR di età maggiore di anni 16 e minore di anni 18 che decidano di svolgere attività arbitrale possono essere attribuite le funzioni di arbitro con abilitazione di I° Grado e quindi utilizzabili nelle sole Categorie Propaganda e Giovanile.

Ai fini del tesseramento è necessario inviare alla Segreteria della Commissione Nazionale Arbitri la documentazione sotto elencata.

- a) il mod. 6 minore;
- b) documento legale d'identità in corso di validità;
- c) codice fiscale;
- d) certificato idoneità fisica per attività sportiva agonistica alla pratica del Rugby o arbitro di Rugby;
- e) certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso "online" sulla "concussione e sicurezza nel rugby";
- f) consenso al trattamento dei dati personali.

4.3 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO

Il rinnovo annuale del tesseramento deve essere effettuato tramite la procedura on-line entro il 31 luglio 2019.

In via del tutto eccezionale, il rinnovo potrà essere effettuato presso la Segreteria della Commissione Nazionale Arbitri, sempre entro il 31 luglio 2019, inviando la seguente documentazione:

- a) domanda di tesseramento debitamente compilata e sottoscritta (mod. 6 - mod. 6 minore);
- b) certificato di idoneità fisica per attività sportiva agonistica (laddove scaduto);
- c) certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso "online" sulla "concussione e sicurezza nel rugby";
- d) copia della ricevuta del pagamento, laddove prevista.

N.B. IL TESSERAMENTO È CONDIZIONE INDISPENSABILE PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI AGGIORNAMENTO E PER LA DESIGNAZIONE A DIRIGERE GARE.

4.4 TASSE TESSERAMENTO

Il C.F. per la stagione sportiva in corso, in via straordinaria, ha previsto per il nuovo tesseramento e per il rinnovo, la riduzione del 50% della tassa di tesseramento. Pertanto, le relative tasse di tesseramento/ rinnovo sono ridotte ai seguenti importi:

Tabella Riepilogativa	
I° Grado	Gratuito
II° Grado – 1° Livello	5,00
II° Grado – 2° Livello	7,50
II° Grado – 3° Livello	7,50
III° Grado	7,50
IV° Grado	7,50
Arbitro Fuori Ruolo	7,50

5. TECNICI

5 TECNICI

Gli allenatori e i preparatori fisici hanno la possibilità di visualizzare la propria situazione di tesseramento, storico-corsi e iscrizione corsi allenatori/preparatori fisici, sul sito federale alla pagina loro dedicata: www.federugby.it > tecnici > servizi web e successive indicazioni.

Ai sensi dell'art.55 del Regolamento Organico, nessuno può svolgere l'attività di allenatore senza aver rinnovato il tesseramento e senza aver conseguito la relativa abilitazione.

5.1 CATEGORIE ALLENATORI

Si riportano di seguito le qualifiche così come definite dalla riforma della struttura allenatori, approvata dal Consiglio Federale nella riunione del 25 novembre 2017 e pubblicata nel comunicato Federale n. 5 del 29 dicembre 2017 al punto 3.4,

Allenatore "bambini" (Livello 1)	abilitazione dall'Under 6 all'Under 12
Allenatore "adolescenti" (Livello 2)	abilitazione dall'U14 all' U18 e Coppa Italia femminile Seniores
Allenatore "adulti" (Livello 3)	abilitazione dalla serie "C" alla Serie "B" e Serie A femminile
Allenatore "adulti +" (Livello 3 +)	abilitazione dalla serie "A" all' "Eccellenza -Top 12" maschile.
Allenatore "élite" (Livello 4)	abilitazione "Franchigie" e "Nazionali".

Per mantenere il tesseramento nella tipologia "allenatori" è obbligatorio frequentare, nelle tre stagioni sportive successive al conseguimento del livello, un corso di aggiornamento specifico per ciascuna categoria.

5.1.2 FUNZIONI

Educatore Sviluppo Rugby: Sono ESR quei tesserati (anche non allenatori) che hanno conseguito la qualifica attraverso la frequenza a specifici corsi organizzati dalla FIR

Responsabile Sviluppo Club: Sono RSC quei tesserati che hanno un brevetto allenatori "definitivo" e che hanno conseguito la qualifica attraverso la frequenza a specifici corsi organizzati dalla FIR e ottenuto l'idoneità con il superamento di una prova d' esame.

5.2 REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI ALLENATORI / PREPARATORI FISICI E PER ATTRIBUZIONE FUNZIONI

Si elencano, di seguito, i requisiti obbligatori per l'ammissione ai corsi allenatori e i relativi brevetti e "funzioni" conseguibili:

CORSI ALLENATORI

CORSO "bambini" (Livello 1):

1. EFFETTIVO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ALLENATORE CON SQUADRA DALL' UNDER 6 ALL' UNDER 12
2. compimento del 16° anno di età
3. presentarsi al corso dotato di certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso "on line" sulla "concussione e sicurezza nel rugby". <https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=module&module=21&language=it>
4. presentarsi al corso dotato di certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso "on line" sulle regole di W R. <https://laws.worldrugby.org/?language=IT>

CORSO "adolescenti" (Livello 2):

1. EFFETTIVO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ALLENATORE CON SQUADRA DALL' UNDER 14 ALL' UNDER 18 E/O COPPA ITALIA FEMMINILE
2. compimento 18° anno di età
3. presentarsi al corso dotato di certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso "on line" sulla "concussione e sicurezza nel rugby" <https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=module&module=21&language=it>
4. presentarsi al corso dotato di certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso "on line" sulle regole di W R. <https://laws.worldrugby.org/?language=IT>

CORSO "adulti" (Livello 3):

5. EFFETTIVO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ALLENATORE CON SQUADRA DI SERIE "C"/"B" O SERIE "A" FEMMINILE
1. compimento 18° anno di età
2. presentarsi al corso dotato di certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso "on line" sulla "concussione e sicurezza nel rugby" <https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=module&module=21&language=it>
3. presentarsi al corso dotato di certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso "on line" sulle regole di W R. <https://laws.worldrugby.org/?language=IT>

CORSO "adulti+" (Livello 3 +):

1. EFFETTIVO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI ALLENATORE CON SQUADRA DI SERIE "A" O "TOP 12"
2. compimento 18° anno di età
3. presentarsi al corso dotato di certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso "on line" sulla "concussione e sicurezza nel rugby" <https://playerwelfare.worldrugby.org/?documentid=module&module=21&language=it>

4. presentarsi al corso dotato di certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso "on line" sulle regole di W R. <https://laws.worldrugby.org/?language=IT>

CORSO "elite" (Livello 4 "Brevetto Federale"):

Il corso Livello 4 che abilita ad allenare le "Franchigie" partecipanti al PRO 14 e le Squadre Nazionali è un corso ad INVITO ed i partecipanti vengono selezionati da FIR.

CORSO Seven "adolescenti":

1. compimento 18° anno di età
2. qualifica di allenatore almeno di livello 2

CORSO Seven "adulti":

1. compimento 18° anno di età
2. qualifica di allenatore almeno di livello 3

CORSI PREPARATORI FISICI

CORSO preparatore fisico "adolescenti":

1. frequenza ai corsi di laurea o laurea in Scienze Motorie;
2. *alternativamente* qualifica di preparatore fisico riconosciuto da altre Federazioni sportive;

Conseguimento (solo dopo superamento esame) Brevetto di "preparatore fisico FIR **adolescenti**"; abilitato ad allenare categorie fino all'under 18.

CORSO preparatore fisico "adulti":

1. laurea in Scienze Motorie;
2. *alternativamente* qualifica di preparatore fisico riconosciuto da altre Federazioni sportive;

Conseguimento (solo dopo superamento esame) Brevetto di "preparatore fisico FIR **adulti**"; abilitato ad allenare categorie Seniores maschili e femminili.

N.B.: I CORSISTI CHE NON OTTENGONO IL BREVETTO "DEFINITIVO", CON IL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PREVISTI, AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA, POTRANNO RIPETERE IL CORSO SENZA SOSTENERE LA PROVA D'ESAME.
--

FUNZIONI

- a) **Educatore sviluppo Rugby (ESR):** Sono ESR quei tesserati (anche non allenatori) e che hanno conseguito la qualifica attraverso la frequenza a specifici corsi organizzati dalla FIR

- b) **Responsabile sviluppo Club (RSC):** possesso del brevetto allenatore "definitivo" o brevetto di Preparatore Fisico FIR qualifica di "Responsabile sviluppo Club" (solo dopo superamento esame).

5.3 PRIMO TESSERAMENTO

Il tesseramento è condizione indispensabile per l'ammissione al recinto di gioco.

Le società dovranno obbligatoriamente indicare nella lista dei giocatori da presentare all'arbitro un tesserato allenatore abilitato per la relativa categoria (art. 55 R.O.) e garantirne la presenza in campo per la durata della gara, pena l'applicazione di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento di Giustizia).

N.B.: È DATA FACOLTÀ ALLE SOCIETÀ DI INDICARE NELLA LISTA GARA FINO A DUE ALLENATORI (ALLENATORE TITOLARE E ALLENATORE ASSISTENTE) ABILITATI AD ALLENARE LA CATEGORIA. POTRÀ ANDARE IN PANCHINA UN SOLO ALLENATORE.

Per il **PRIMO** tesseramento annuale allenatori dovrà essere trasmessa al Comitato Regionale di appartenenza la seguente documentazione:

a) Allenatori e Preparatori Fisici Italiani,

1. Domanda di tesseramento debitamente compilata e sottoscritta (mod.12 allenatori), con allegata la ricevuta di versamento dell'importo previsto quale tassa annuale.
2. autocertificazione attestante eventuali condanne in sede penale e procedimenti penali pendenti o interdizione dai pubblici uffici per l'uso di sostanze e metodi dopanti (**inserita nel Mod. 12**).
3. Certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso "on line" sulla "concussione e sicurezza nel rugby".

b) Allenatori stranieri (comunitari), oltre alla domanda di tesseramento ed alla ricevuta del versamento della tassa annuale, devono inviare **alla FIR** (ufficio centro studi all'indirizzo mail: centrostudi@federugby.it):

1. documento comprovante la qualifica e il livello di allenatore riconosciuta dalla Federazione o Union di provenienza, al fine di essere tesserati quali **Tecnici equiparati al livello corrispondente Italiano**;
2. documentazione comprovante il percorso formativo svolto nella Union di appartenenza e l'abilitazione alle categorie allenate;
3. Nulla-osta per allenare in altra Federazione rilasciato dalla propria Union di appartenenza (vedi fac-simile);
4. dichiarazione dell'incarico affidatogli dalla società su carta intestata della stessa e sottoscritta dal Presidente;
5. fotocopia del passaporto;
6. Certificazione di World Rugby attestante il superamento del corso "on line" sulla "concussione e sicurezza nel rugby".

c) Allenatori stranieri (extracomunitari), oltre ai documenti di cui al punto b), dovranno trasmettere alla FIR i seguenti documenti:

1. copia del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per attività sportiva dilettantistica e/o motivi di lavoro o familiari;

2. dichiarazione del Presidente della società attestante la veridicità dei dati e l'autenticità dei documenti prodotti, nonché la regolarità dello straniero per quanto riguarda la normativa di soggiorno.

5.4 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO

5.4.1 ALLENATORI E PREPARATORI FISICI ITALIANI

N.B. Tutti gli allenatori/Preparatori Fisici dovranno effettuare il rinnovo del tesseramento esclusivamente ON-LINE.

Il rinnovo della tessera allenatore è subordinato alla frequenza dei corsi di aggiornamento (sono validi **solo** quelli relativi al livello di appartenenza) con cadenza **triennale**.

N.B.: Per mantenere valido il tesseramento con ciascuna delle categorie per le quali si è conseguita l'abilitazione, ogni allenatore dovrà partecipare a un corso di aggiornamento specifico per la qualifica conseguita e relativo alla categoria allenata.

A titolo di esempio, l'allenatore di Livello 3 dovrà frequentare un corso di aggiornamento, con scadenza TRIENNALE come di seguito riportato:

- Allenatore Livello 1 "bambini"
- Allenatore Livello 2 "adolescenti" e
- Allenatore Livello 3 "adulti"

Qualora l'allenatore non partecipi ai corsi di aggiornamento di tutti i livelli conseguiti, si considereranno validi esclusivamente i livelli correttamente aggiornati.

N.B.: SI RIBADISCE CHE DALLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA IL RINNOVO DEL TESSERAMENTO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO CON LA PROCEDURA ON-LINE, SEGUENDO LE INDICAZIONI PRESENTI SUL SITO FEDERALE.

5.4.2 ALLENATORI STRANIERI (COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI)

Gli allenatori stranieri, per ottenere il rinnovo della tessera, oltre ai documenti previsti per i tecnici italiani, devono allegare alla richiesta di rinnovo una dichiarazione dell'incarico affidatogli dalla società, redatta su carta intestata della stessa società, sottoscritta dal Presidente nonché il nulla-osta per allenare in altra Federazione rilasciato dalla propria Federazione o dalla Union di appartenenza, salvo che abbiano ottenuto un nulla-osta a tempo indeterminato.

Si precisa, inoltre, che le richieste di permesso di soggiorno per tecnici non comunitari dovranno essere corredate dalla seguente ulteriore documentazione:

- certificazione attestante la qualifica di allenatore (nel caso in cui il titolo sia stato acquisito in un paese straniero),
- acquisizione della qualifica di tecnico in Italia (con specifica indicazione del livello

acquisito) attraverso la frequenza di corsi allenatori gestiti da FIR,
- lettera di impegno della società a utilizzare il tecnico con l'indicazione della prevista durata della collaborazione,
- lettera di impegno della società a comunicare l'eventuale interruzione del rapporto di collaborazione.

Gli allenatori che NON rinnovano il tesseramento per più di tre stagioni sportive consecutive, per rientrare nei quadri tecnici, devono partecipare ad un corso relativo alla categoria per la quale intendono riacquisire il livello, senza però, dover sostenere gli esami.

5.5 TASSE TESSERAMENTO

ALLENATORI E PREPARATORI FISICI

Il C.F. per la stagione sportiva in corso, in via straordinaria, ha previsto per il nuovo tesseramento e per il rinnovo, la riduzione del 50% delle relative tasse.

Di seguito gli importi dovuti:

Allenatori "Bambini" (Livello 1)	€ 5,00
Allenatori "Adolescenti" (Livello 2)	€ 7,50
Allenatori "Adulti" (Livello 3)	€ 25,00
Allenatori "Adulti+" (Livello 3 +)	€ 25,00
Allenatori "Elite" (Livello 4)	€ 37,50
Preparatori Fisici ("adolescenti" e "adulti")	€ 12,50

ALTRE INFORMAZIONI

Continuità del tesseramento ai fini della esecuzione delle sanzioni per interdizione
Si ricorda che presupposto essenziale per l'esecuzione delle sanzioni è il perdurare del tesseramento del soggetto sanzionato.

Il Consiglio Federale, ai fini della continuità dell'esecuzione della sanzione di interdizione, ha deliberato che il tesseramento si intende continuativo solo se il soggetto interdetto rinnova il tesseramento entro il 31 luglio della stagione sportiva successiva.

RECAPITO POSTA CERTIFICATA

Il Consiglio Federale preso atto del Regolamento di Giustizia Federale che introduce l'obbligo per cui le comunicazioni relative alla giustizia sportiva vengano effettuate a mezzo PEC, dispone che ogni tesserato per il recapito di tutte le comunicazioni attinenti alla giustizia sportiva elegga il proprio domicilio presso la società di appartenenza. Tale recapito, pertanto, avverrà a mezzo PEC all'indirizzo della società.

In mancanza di tempestiva indicazione dell'indirizzo PEC eletto, il tesserato si assume la responsabilità delle eventuali conseguenze relative all'impossibilità da parte di FIR di notificare i provvedimenti assunti dagli Organi di Giustizia i quali avranno, comunque, efficacia mediante pubblicazione sull'Albo Federale (sito federale).

RECAPITO POSTA ELETTRONICA (E-MAIL)

Tutte le comunicazioni, ad eccezione di quelle riguardanti provvedimenti di giustizia, saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica dell'Allenatore/Preparatore Fisico registrato nel data base del sistema informatico FIR AS400 (personale o federale).

FINE PRIMA PARTE